SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 dicembre 2001, n. **463.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2001, N. 411

All'articolo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Comitato degli italiani all'estero ».

All'articolo 3, comma 1, la parola: « pagati » *è sostituita dalla seguente:* « utilizzati ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis.* - *(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti)* – *1.* Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere *b)* e *c)* del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici ».

All'articolo 4:

al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003 »; *dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* « Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 488 del 1998, e successive modificazioni »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis.* Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis.* - *(Edilizia)* – *1.* Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2002 ».

All'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis.* Le somme iscritte nell'unità previsionale di base 15.1.2.2 "Collettività italiana all'estero" – capitolo 4065 – dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalità di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante "Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia", possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2002 ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« ART. 7-*bis.* - *(Proroga del termine per la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo)* – *1.* Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002 ».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-*bis.* - *(Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa)* – *1.* I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002.

ART. 8-*ter*. - *(Proroga di termini relativi alla disciplina delle cooperative)* — *1.* I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono prorogati al 30 giugno 2002.

ART. 8-*quater*. - *(Proroga di termini relativi ad adempimenti delle società a responsabilità limitata)* — *1.* Le società a responsabilità limitata, costituite antecedentemente al 1° gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo.

ART. 8-*quinquies*. - *(Differimento di termini di scadenze previste dalla legge n. 416 del 1998, in materia di metanizzazione del Mezzogiorno)* — *1.* I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, già previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, sono differiti al 31 dicembre 2002.

ART. 8-*sexies*. - *(Etichettatura di sfarinati e paste alimentari)* — *1.* All'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: "Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2002".

ART. 8-*septies*. - *(Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle loro province da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997)* — *1.* Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano nei territori delle regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997, fino al 31 dicembre 2002.

ART. 8-*octies*. - *(Minoranze linguistiche storiche)* — *1.* I termini di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla scadenza fissata nel medesimo articolo.

2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

ART. 8-*nonies*. - *(Differimento di interventi nel settore della ricerca scientifica)* — *1.* Al fine di differire gli interventi nel settore della ricerca scientifica utilizzando le risorse finanziarie stanziate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa:

a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;

b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno 2003, per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria;

c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 20.658 migliaia di euro per l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a 6,5 miliardi di lire per l'anno 2001, a 61.717 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 63.782 migliaia di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 892):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'economia e finanze (TREMONTI), dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO), dal Ministro delle comunicazioni (GASPARRI), dal Ministro dell'istruzione (MORATTI), dal Ministro per la funzione pubblica (FRATTINI) e dal Ministro per gli italiani nel mondo (TREMAGLIA) il 26 novembre 2001.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 novembre 2001 con pareri della commissione 3ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 novembre 2001.

Esaminato dalla 1ª commissione il 29 novembre 2001, il 4 e 11 dicembre 2001.

Esaminato in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12 dicembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 2091):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 dicembre 2001 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 14, 15 e 17 dicembre 2001.

Esaminato ed approvato in aula il 19 dicembre 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 26 novembre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 63.

02G0005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. **464.**

Regolamento recante modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 292, e successive modifiche, sull'obbligatorietà della vaccinazione antitetanica;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, ed in particolare l'articolo 2, relativo alle modalità della vaccinazione e rivaccinazione antitetanica;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 7 aprile 1999, recante il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1999;

Visto l'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 settembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le rivaccinazioni, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con l'anatossina difterica e/o con altri antigeni, vengono eseguite a periodi intervallari di dieci anni. Nei nuovi nati, e nei soggetti in età pediatrica che inizino la vaccinazione antitetanica prima del compimento del 7° anno di vita (6° anno di età), la prima rivaccinazione viene eseguita, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con anatossina difterica e/o con altri antigeni, a distanza di 4-5 anni dall'ultima dose del ciclo primario di vaccinazione; i successivi richiami vengono eseguiti a periodi intervallari di dieci anni.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1982, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti). — (Omissis).*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo dell'art. 2 del regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, sull'obbligatorietà della vaccinazione antitetanica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, è il seguente:

«Art. 2. — La vaccinazione antitetanica viene estesa, su richiesta, alle madri gestanti dal 5° all'8° mese.».

— Il testo dell'art. 93, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) è il seguente:

«Art. 93 *(Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva). — (Omissis).*

2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi nonché le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1301 del 1965, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2. — Per le persone indicate nell'articolo precedente sono rese obbligatorie la vaccinazione antitetanica e le rivaccinazioni periodiche.

La vaccinazione antitetanica è praticata mediante somministrazioni o di anatossina tetanica ad assorbimento ritardato (assorbita ad idrato o fosfato di alluminio) ovvero di anatossina tetanica fluida, per iniezioni.

Con l'anatossina adsorbita si praticano tre iniezioni, di cui le prime due con l'intervallo di 4-6 settimane e la terza a distanza di 6-12 mesi dalla seconda. Con l'anatossina fluida si praticano quattro iniezioni di cui le prime tre con l'intervallo di 3-4 settimane e la quarta a distanza di un anno dalla terza.

Le rivaccinazioni, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con l'anatossina difterica e/o con altri antigeni, vengono eseguite a periodi intervallari di dieci anni. Nei nuovi nati, e nei soggetti in età pediatrica che inizino la vaccinazione antitetanica prima del compimento del 7° anno di vita (6° anno di età), la prima rivaccinaziane viene eseguita, mediante somministrazione di anatassina tetanica, eventualmente in combinazione con anatossina difterica e/o con altri antigeni, a distanza di 4-5 anni dall'ultima dose del ciclo primario di vaccinazione i successivi richiami vengono eseguiti a periodi intervallari di dieci anni.

La rivaccinazione inoltre, deve essere praticata nei confronti degli stessi soggetti, in occasione di ferite comunque contratte».

02G0002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. **465.**

Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 dicembre 1970, n. 1088, concernente il miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi, ed in particolare l'articolo 10;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 1088 del 1970 sulla vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 447;

Visti gli articoli 112, comma 3, e 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, sul riordino in materia sanitaria;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 7 aprile 1999, recante il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1999;

Visto l'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 settembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della vaccinazione antitubercolare obbligatoria

1. La vaccinazione antitubercolare è obbligatoria per:

a) neonati e bambini di età inferiore a 5 anni, con test tubercolinico negativo, conviventi o aventi contatti stretti con persone affette da tubercolosi in fase contagiosa, qualora persista il rischio di contagio;

b) personale sanitario, studenti in medicina, allievi infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti oppure che operi in ambienti ad alto rischio e non possa, in caso di cuticonversione, essere sottoposto a terapia preventiva, perché presenta controindicazioni cliniche all'uso di farmaci specifici.

Art. 2.

Modalità per l'accertamento tubercolinico

1. L'accertamento tubercolinico viene effettuato mediante intradermoreazione secondo Mantoux, con 5 UI di PPD-S oppure 1-2 UI di PPD-RT23.

2. La lettura della risposta va eseguita a distanza di 48-72 ore, considerando positiva la reazione caratterizzata da indurimento dermico di diametro superiore a 5 mm.

Art. 3.

Carattere pregiudiziale dell'accertamento tubercolinico

1. L'esecuzione della vaccinazione antitubercolare è subordinata alla verifica della risposta negativa all'intradermoreazione secondo Mantoux, effettuata da non oltre trenta giorni.

Art. 4.

Controlli periodici dopo la vaccinazione

1. I risultati delle vaccinazioni nei soggetti professionalmente esposti, di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1, devono essere controllati a distanza di tre mesi dall'inoculazione del vaccino mediante nuovo accertamento tubercolinico. Non deve essere effettuata la rivaccinazione dei soggetti che risultino cutinegativi, che continueranno ad essere inclusi in programmi di sorveglianza periodica dell'infezione tubercolare.

Art. 5.

Disposizioni abrogative

1. Il regolamento per l'applicazione dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, sulla vaccinazione antitubercolare obbligatoria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 447, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 25

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1982, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti). — (Omissis).*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo dell'art. 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi), è il seguente:

«Art. 10. — È istituita la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi per:

a) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, figli di tubercolotici o coabitanti i nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di tubercolosi;

b) i soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza presso gli ospedali sanatoriali;

c) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, che si trovano in zone depresse ad alta morbosità tubercolare;

d) i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed ospedali psichiatrici;

e) gli studenti di medicina, cutinegativi, all'atto della loro iscrizione alle università;

f) i soldati, cutinegativi, all'atto dell'arruolamento.

Il Ministero della sanità provvede all'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con 2 miliardi annui di lire conferiti al Ministero della sanità dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che preleva la somma dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi.».

— Il testo degli articoli 112 e 115, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 112 *(Oggetto)*. — 1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di «salute umana» e di «sanità veterinaria».

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.

3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:

a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;

b) la procreazione umana naturale e assistita;

c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;

f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;

g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali od internazionali;

h) la farmacovigilanza e la farmaco-epidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;

i) l'impiego confinato e l'emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati;

l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.».

«Art. 115 *(Ripartizione delle competenze)*. — 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti.».;

(Omissis).

— Il testo dell'art. 93, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) è il seguente:

«Art. 93 *(Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)*. — *(Omissis)*.

2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi nonché le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica.».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 1088 del 1970 si veda nelle note alle premesse.

02G0003

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Civitanova Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Civitanova Marche (Macerata) ed il sindaco nella persona del dott. Erminio Marinelli;

Considerato che il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco con sentenza della Corte suprema di cassazione depositata il 20 ottobre 2001;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Civitanova Marche (Macerata) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Civitanova Marche (Macerata) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Erminio Marinelli.

Successivamente, la Corte suprema di cassazione, con sentenza n. 12862/01, resa l'11 luglio 2001 e depositata il 20 ottobre 2001, ha dichiarato decaduto il citato amministratore dalla carica di sindaco, in conseguenza della rilevata sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1, n. 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154, al tempo vigente.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civitanova Marche (Macerata).

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A13920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Alberobello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Alberobello (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alberobello (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Teresa Pricolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alberobello (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 5 novembre 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 124/13.2/EE.LL. del 9 novembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alberobello (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Teresa Pricolo.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A13921

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Di Marino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, acquisite al protocollo dell'ente in data 5 novembre 2001.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3129/13.4/Gab. del 6 novembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Di Marino.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A13922

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 2001.

Rideterminazione della dotazione organica del personale dell'Istituto nazionale di statistica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto in particolare, l'art. 22, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322/1989 in base al quale le deliberazioni dell'ISTAT di rideterminazione delle dotazioni organiche sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economia e per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1997 che approva la deliberazione del Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica del 28 ottobre 1996, di determinazione della dotazione organica nella consistenza di n. 2837 unità articolate per strutture centrali e regionali;

Vista la nota n. 2767 del 27 marzo 2001 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo n. 322/89, la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Istituto medesimo del 28 febbraio 2001 approvativa di una nuova dotazione organica nella consistenza di 2941 unità;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Istituto in data 5 giugno 2001, con la quale l'Istituto medesimo ha provveduto a ridefinire, sulla base delle osservazioni formulate dal dipartimento della funzione pubblica e dall'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in sede di specifico incontro tecnico, la dotazione organica di cui al precedente provvedimento deliberativo del 28 febbraio 2001 riducendo di quattordici unità (quattro collaboratori

tecnici e.r. di VI livello, due funzionari di amministrazione di IV livello, due funzionari di amministrazione di V livello, 1 collaboratore di amministrazione di V livello, cinque collaboratori di amministrazione di VII livello) la consistenza di personale di cui alla citata delibera del 28 febbraio 2001;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo n. 322/1999, dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ora denominato Ministero dell'economia e delle finanze con foglio n. 0070412 del 20 luglio 2001, a condizione che le eventuali assunzioni di personale previste dall'ISTAT siano scaglionate negli anni allo scopo di conseguire una tendenziale diminuzione degli oneri per spese di personale così come previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la nota n. 102501 del 27 settembre 2001 con la quale l'ISTAT, in relazione alle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con la sopra citata nota n. 0070412 del 20 luglio 2001, ha fornito assicurazione circa lo scaglionamento su più anni delle assunzioni di personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvata la deliberazione del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica adottata nella seduta del 5 giugno 2001 con la quale viene rideterminata la dotazione organica del personale nella consistenza di n. 2927 unità ripartite seconde le tabelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 ottobre 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
il Ministro della funzione pubblica
e per il coordinamento dei servizi
di informazione e sicurezza
FRATTINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 13, foglio n. 347

TABELLA 1

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

Profilo	Livello	Numero
Ricercatore	I	62
	II	145
	III	273
TOTALE . . .	—	480
Tecnologo	I	45
	II	100
	III	165
TOTALE . . .	—	310
Amministrativo	I	—
	II	1
	III	—
TOTALE . . .	—	1
TOTALE PARZIALE . . .	—	791
Collaboratore tecnico e.r.	IV	424
	V	594
	VI	678
TOTALE . . .	—	1.696
Operatore tecnico	VI	148
	VII	10
	VIII	—
TOTALE . . .	—	158
Ausiliario tecnico	VIII	30
	IX	30
	X	—
TOTALE . . .	—	60
TOTALE PARZIALE . . .	—	1.914
Funzionario di amministrazione	IV	18
	V	18
TOTALE . . .	—	36
Collaboratore di amministrazione	V	13
	VI	21
	VII	32
TOTALE . . .	—	66
Operatore di amministrazione	VII	55
	VIII	56
	IX	—
TOTALE . . .	—	111
Ausiliario di amministrazione	IX	9
	X	—
TOTALE . . .	—	9
TOTALE PARZIALE . . .	—	222
TOTALE PIANTA ORGANICA . . .	—	2.927
A.T.S. *(a)*	VI	51
	VII	44
TOTALE . . .	—	95

(a) Posti ad esaurimento in corrispondenza dei quali altrettanti posti della dotazione organica sono mantenuti non disponibili.

TABELLA 2

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - DOTAZIONE ORGANICA DEGLI UFFICI REGIONALI

Profili	Uffici regionali																		
	Torino	Milano	Venezia	Trieste	Genova	Bologna	Firenze	Ancona	Perugia	Roma	Pescara	Campo-basso	Napoli	Bari	Potenza	Catanzaro	Palermo	Cagliari	TOTALE
Ricercatore	3	4	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	43
Tecnologo	4	5	4	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	48
TOTALE PARZIALE . . .	7	9	6	4	4	6	6	4	4	4	4	4	6	5	4	4	6	4	91
Collaboratore tecnico e.r. . . .	13	20	17	9	9	14	14	12	9	10	13	9	14	13	7	14	18	11	226
Operatore tecnico	3	4	—	3	4	—	1	1	1	—	—	1	3	1	2	—	—	2	26
Ausiliario tecnico	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	4
TOTALE PARZIALE . . .	16	24	17	12	13	15	15	13	10	10	13	10	19	14	9	15	18	13	256
Funzionario di amministrazione	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Collaboratore di amministrazione	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
Operatore di amministrazione	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	6
Ausiliario di amministrazione	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5
TOTALE PARZIALE . . .	5	3	3	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	3	33
TOTALE PIANTA ORGANICA . . .	28	36	26	18	18	23	23	18	15	15	18	15	27	20	15	20	25	20	380
A.T.S. *(a)*	—	1	8	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	13

(a) Posti ad esaurimento in corrispondenza dei quali altrettanti posti della dotazione organica sono mantenuti non disponibili.

01A13919

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI - SERVIZIO PER LA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE E GLI SCIOPERI

DECRETO 6 novembre 2001.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2000-2001, nell'ambito del personale della carriera diplomatica.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Vista l'ipotesi di accordo relativa al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti normativi, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, sottoscritta, ai sensi dall'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in data 30 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera diplomatica SINDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri, e CGIL) Coordinamento esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, che recepisce il predetto accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in tre unità il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera diplomatica;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di tre distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2, dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite al personale della carriera diplomatica all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Visto l'art. 12, comma 1, terzo periodo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale prevede che la Direzione generale del personale del Ministero degli affari esteri invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota con la quale il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2000, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera diplomatica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, on. Franco Frattini, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare «... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili per il biennio 2000-2001, nell'ambito del personale della carriera diplomatica

Il contingente complessivo di tre distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2000-2001, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a favore del personale della carriera diplomatica, è ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 114/2001, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera diplomatica all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2000;

a) SINDMAE - Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri: due distacchi sindacali;

b) CGIL - Coordinamento esteri: un distacco sindacale.

Art. 2.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 3.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera diplomatica è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro: FRATTINI

02A00037

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Teissl Christine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Teissl Christine nata a Brennero (Bolzano) il 27 gennaio 1952, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Doktor der philosophie» nel maggio 1993 presso l'Università di Innsbruck;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo dal maggio 1999, come documentato dal certificato di iscrizione all'ordine nazionale austriaco degli piscologi di Vienna;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2001;

Visto il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Teissl Christine nata a Brennero (Bolzano) il 27 gennaio 1952, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli comulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e per l'esercizio di detta professione in Italia.

Roma, 3 dicembre 2001

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

01A13989

DECRETO 3 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Della Pasqua Leonardo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Della Pasqua Leonardo, nato a Porto Alegre (Brasile) il 4 aprile 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere ad sensi e l'art. 12 del sopra

indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale brasiliano di psicologo di cui è in possesso dall'agosto 2000, conseguito presso «l'Universidade Luterana» di Sao Paulo (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato inoltre che il richiedente è iscritto al «Conselho Regional de Psicologia» di Porto Alegre (Brasile) dal 2000, come attestato dal relativo certificato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 luglio 2001;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

1. Al sig. Della Pasqua Leonardo, nato a Porto Alegre (Brasile) il 4 aprile 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 dicembre 2001

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

01A13991

DECRETO 14 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Campero Gonzales Lucrezia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Campero Gonzales Lucrezia nata a Salta (Argentina) il 23 maggio 1948, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di psicoterapeuta conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della attività di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito nel maggio 1980 presso «l'Universida Catolica de Salta», omologato in Spagna nel 1995;

Rilevato che la sig.ra Campero Gonzales è iscritta al «Colegio Oflcial de Psicologos de Madrid» dal luglio 1995, e che su tale base ha esercitato in Spagna la professione di psicologa e psicoterapeuta;

Preso atto che in data 22 giugno 2000, con decreto direttoriale questo Ministero riconosceva alla richiedente il proprio titolo professionale di «psicologo» conseguito in Spagna;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che la richiedente possiede un'ampia esperienza professionale nei settori caratterizzanti la professione per cui chiede il riconoscimento, come documentato in atti;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Campero Gonzales Lucrezia, nata a Salta (Argentina) il 23 maggio 1948, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'esercizio della psicoterapia in Italia.

Roma, 14 dicembre 2001

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

01A13988

DECRETO 14 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Matic Tatiana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Matic Tatiana, nata il 10 gennaio 1965 a Belgrado, cittadina jugoslava, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato

decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito in Jugoslavia ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Belgrado in data 19 ottobre 1989;

Preso atto che la richiedente ha sostenuto l'esame giudiziario in data 24 febbraio 1992, dinanzi alla commissione del Ministero della giustizia di Belgrado;

Preso atto altresì che la sig.ra Matic risulta iscritta all'ordine degli avvocati di Belgrado dal 22 maggio 1992;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Milano in data 1º giugno 2001, e valido a tempo indeterminato, per motivi di famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Matic Tatiana, nata il 10 gennaio 1965 a Belgrado, cittadina jugoslava, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare alla conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto penale;

3) diritto di procedura penale;

4) diritto amministrativo;

5) diritto civile;

6) diritto di procedura civile;

7) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 dicembre 2001

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti.

d) L'esame si considera superato nel caso in cui il candidato abbia conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

01A13990

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Per il 15 gennaio 2002 è disposta l'emissione, senza l'identificazione del prezzo base, dei buoni ordinari del tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 aprile 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 gennaio 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2002

Il direttore generale: CANNATA

02A00128

DECRETO 7 gennaio 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantasette giorni relativo all'emissione del 2 gennaio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 18 dicembre 2001 che ha disposto per il 2 gennaio 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2002;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2002 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centosettantasette giorni è risultato pari a 98,485.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a euro 107.885.205,58 per titoli a centosettantasette giorni con scadenza 28 giugno 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centosettantasette giorni è risultato pari a 98,015.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A00129

DECRETO 7 gennaio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Per il 15 gennaio 2002 è disposta l'emissione, senza l'identificazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 gennaio 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A00130

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Velazquez Sanchez Victoria Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Velazquez Sanchez Victoria Maria, ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1995 presso la Pontificia Universidad Javeriana di Bogotà (Colombia), dalla sig.ra Velazquez Sanchez Victoria Maria nata a Bogotà (Colombia), il giorno 6 settembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Velazquez Sanchez Victoria Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professione in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13785

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gut Esther Ruth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gut Esther Ruth, ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguita da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1983 presso la Scuola infermieri dell'ospedale cantonale di Winterthur (Svizzera), dalla sig.ra Gut Esther Ruth nata a Winterthur (Svizzera), il giorno 1° giugno 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gut Esther Ruth è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13786

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Luna Benavides Martha Patricia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Luna Benavides Martha Patricia, ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1978 presso il Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario di Bogotà (Colombia), dalla sig.ra Luna Benavides Martha Patricia nata a Bogotà (Colombia), il giorno 11 febbraio 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Luna Benavides Martha Patricia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13787

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pelaez Silva Maria de Las Mercedes di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pelaez Silva Maria de Las Mercedes, ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1990 presso la Universidad Nacional de Colombia di Bogotà (Colombia), dalla sig.ra Pelaez Silva Maria de Las Mercedes nata a Cali (Colombia), il giorno 27 aprile 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pelaez Silva Maria de Las Mercedes è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professione in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13788

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Diaz Diaz Rossmary di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Diaz Diaz Rossmary, ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1990 presso la Universidad Nacional de Colombia di Bogotà (Colombia), dalla sig.ra Diaz Diaz Rossmary nata a Sogamoso (Colombia), il giorno 22 settembre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Diaz Diaz Rossmary è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13789

ORDINANZA 21 dicembre 2001.

Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali e prevenzione del randagismo, in particolare all'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di tutela degli animali d'affezione comporta la necessità e l'urgenza di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel territorio nazionale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viso l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art. 1.

1. È vietato:

a) utilizzare cani (*canis familiaris*) e gatti (*felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali;

b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera *a)*;

c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera *a)*, per qualsiasi finalità o utilizzo, nonché capi di abbigliamenti e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.

Art. 2.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.

La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 14

02A00131

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 novembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di produzione e lavoro appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971 n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative di produzione e lavoro sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «ARCOP - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede Agropoli costituita per rogito notar Antonia Angrisani, in data 22 novembre 1985, repertorio n. 6547 - registro società n. 1109, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 4154;

2) società cooperativa «Atlante - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sapri costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 20 marzo 1985, repertorio n. 4099, registro società n. 2941, tribunale di Sala Consilina, B.U.S.C. n. 3921;

3) società cooperativa «Co.Se.Va. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serre costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 14 marzo 1989, repertorio n. 31212, registro società n. 612/1989, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4896;

4) società cooperativa «Edil Salernitana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 23 febbraio 1978, repertorio n. 13724, registro società n. 372, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 2245;

5) società cooperativa «Edilcoop Se.Ta. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serre costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 20 dicembre 1982, repertorio n. 1439, registro società n. 90183, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3398;

6) società cooperativa «Impegno Sociale 91 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 22 febbraio 1991, repertorio n. 29021, registro società n. 380/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5229;

7) società cooperativa «Sanital e Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Bruno Frauenfelder in data 28 maggio 1996, repertorio n. 22156, registro società n. 523317, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 6156.

Salerno, 26 novembre 2001

Il direttore provinciale reggente: CAPUANO

01A13779

DECRETO 27 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Italia», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 31 ottobre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Italia», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Rosario Pirro in data 17 giugno 1994, repertorio n. 53016, registro imprese n. 12709, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto.

Taranto, 27 novembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A14001

DECRETO 27 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Barbiana servizio socio culturali», in Montemesola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 31 ottobre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Barbiana servizi socio culturali», con sede in Montemesola, costituita per rogito notaio Rosario Pirro in data 14 aprile 1980, repertorio n. 964, registro imprese n. 5340, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto.

Taranto, 27 novembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A14002

DECRETO 27 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Work Service», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 31 ottobre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Work Service», con sede in Taranto, costituita per rogito del notaio Donato Pirro in data 4 febbraio 1986, repertorio n. 177000, registro delle imprese n. 8127 presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto.

Taranto, 27 novembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A14003

DECRETO 27 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Sport Ginosa», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 31 ottobre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Sport Ginosa», con sede in Taranto, costituita per rogito del notaio Carmine Sarno in data 12 maggio 1980, repertorio n. 22682, registro delle imprese n. 5368 presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto.

Taranto, 27 novembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A14004

DECRETO 27 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Il Giglio Rosso - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Campagna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Il giglio rosso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campania costituita per rogito notar Francesco Gibboni in data 3 agosto 1987, repertorio n. 2371, registro società n. 1508, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4564.

Salerno, 27 novembre 2001

Il direttore provinciale: CAPUANO

01A13777

DECRETO 28 novembre 2001.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DEL LAVORO DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli n. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto n. 818 del 28 luglio 1997, del direttore della direzione provinciale del lavoro di Novara con il quale è stato costituito, per il quadriennio 1997/2001, il comitato provinciale I.N.P.S. del Verbano-Cusio-Ossola, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto n. 639/1970, ed acquisiti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'importanza e il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Rilevato che i settori economici maggiormente interessati alle attività del comitato provinciale sono: quelli industriale e commerciale per quanto riguarda i datori di lavoro; quelli commerciale, artigianale e agricolo, settori già comunque predeterminati dalla legge, per quanto riguarda i lavoratori autonomi; quelli industriale, commerciale, artigianale e agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato che i dati forniti dalla camera di commercio, i dati già acquisiti all'ufficio, i dati pervenuti dalle singole associazioni convergono e concordano, in modo univoco nel far emergere quali preminenti, in ambito provinciale, su tutti gli altri settori ed in particolare sui quelli artigianale ed agricolo, i settori industriale, e commerciale per quanto riguarda i datori di lavoro; i settori commerciale, artigianale ed agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori industriale, commerciale, artigianale e agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni in argomento occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi;

3) diffusione delle strutture operative e organizzative delle singole organizzazioni sindacali;

Accertato che, da una valutazione comparativa condotta alla stregua dei parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale, le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle concorrenti, in ambito provinciale: per i datori di lavoro l'Unione industriali e la Confcommercio e la Confederazione italiana agricoltori, per i lavoratori autonomi la Federazione provinciale coltivatori diretti; per i lavoratori autonomi: Confartigianato, Confcommercio e Federazione italiana coltivatori diretti; per i lavoratori dipendenti la CGIL, la CISL, la UIL e la CIDA;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate;

Ritenuto di dover provvedere;

Tutto ciò esposto e valutato in fatto quale presupposto logico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto anche per l'effetto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Il comitato provinciale dell'I.N.P.S. per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola è composto da:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria:

Zaretti Graziano, Pantone Pasquale, Carrabba Savino, Barducci Celeste, Lanteri Salvatore;

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio:

Leonardi Armando, Festa Caterina, Bisoglio Maria Paola, Terzi Angelo;

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura:

Gattuso Franco;

in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

Cristante rag. Guido;

in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria:

Caminito dott. Mauro;

in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura:

Di Piano Umberto;

in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio:

Zigiotti Maurizio;

in rappresentanza degli artigiani:

Ciocca p.i. Dario;

in rappresentanza degli esercenti attività commerciali:

Lanza Egidio;

in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Anderlini Ennio;

in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

direttore della Direzione provinciale del lavoro del Verbano-Cusio-Ossola;

in rappresentanza del Ministero del tesoro:

direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Novara;

in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Gravellona Toce.

Il Comitato composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. del Verbano-Cusio-Ossola è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

In presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Omegna, 28 novembre 2001

Il direttore provinciale reggente: BOVIO

01A13704

DECRETO 28 novembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Sacra Famiglia», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 28 luglio 2000 con la quale veniva proposta la sostituzione del liquidatore sig. Eugenio Sista;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 22 marzo 2001;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del sig. Eugenio Sista;

Decreta:

Di nominare la dott.ssa Paola Saroni, residente in Roma, via Gaetano Donizetti n. 20, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Sacra Famiglia», con sede in Roma, piazza G. Cardinali n. 20, costituita il 5 maggio 1952 rogito notaio Andrea Giuliani, repertorio n. 816751, B.U.S.C. n. 10990/37755.

Roma, 28 novembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13778

DECRETO 30 novembre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Agrizoo industria», in Irsina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il M/inistero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 29 dicembre 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Agrizoo industria», con sede in Irsina, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 31 ottobre 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Agrizoo industria», con sede in Irsina, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 novembre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A14109

DECRETO 30 novembre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Turismo Verde Tricaricese», in Tricarico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 3 maggio 2001, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Turismo Verde Tricaricese», con sede in Tricarico, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 20 settembre 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Turismo Verde Tricaricese», con sede in Tricarico, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 novembre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A14110

DECRETO 30 novembre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Nuova Proposta», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 15 maggio 2001, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Nuova Proposta», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 20 settembre 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Nuova Proposta», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 novembre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A14111

DECRETO 3 dicembre 2001.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 85/98, con la quale è stato costituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento;

Vista la nota n. 62 del 30 novembre 2001 della C.I.S.L. di Benevento, con la quale viene designato, in rappresentanza della stessa organizzazione sindacale, il sig. Vincenzo Nicolella, in sostituzione del sig. Di Cosmo Bruno, deceduto;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Nicolella, nato a Montesarchio (Benevento) il 4 aprile 1942, è nominato, in rappresentanza della organizzazione sindacale C.I.S.L. di Benevento, componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento in sostituzione del sig. Di Cosmo Bruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 3 dicembre 2001

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

01A14106

DECRETO 4 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agrisole cooperativa agricola a r.l.», in Aquino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 maggio 2001 eseguita nei confronti della società cooperativa «Agrisole cooperativa agricola a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 31 ottobre 2001;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 84499 del 6 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Agrisole cooperativa agricola a r.l.», con sede in Aquino, costituita per rogito notaio dott. Turchetta Paolo in data 8 agosto 1997, repertorio n. 27153, registro impresa n. 18511 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 1799/283668, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 4 dicembre 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A14091

DECRETO 4 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Tre confini - Società cooperativa a r.l.», in Settefrati.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza

nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 giugno 2001 eseguito nei confronti della società cooperativa «Tre confini - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 31 ottobre 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria del commercio e dell'agricoltura di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771662 del 25 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Tre confini - Società cooperativa a r.l.», con sede in Settefrati, costituita a rogito notaio dott. Roberto Labate in data 23 febbraio 1995, repertorio n. 133282/135207, registro imprese n. 5241 della camera di commercio, industria, artiginato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 1629/271225, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 4 dicembre 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A14092

DECRETO 4 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Public Service Cooperation - Società cooperativa a r.l.», in Pontecorvo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 febbraio 2001 eseguito nei confronti della società cooperativa «Public Service Cooperation - Società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice covile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 31 ottobre 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 espresso con nota n. 771661 del 25 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Public Service Cooperation - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pontecorvo, costituita a rogito notaio dott. Fernando Scardamaglia in data 15 settembre 1994 repertorio n. 56702/13564, registro imprese n. 5087 della camera di commercio, industria, artiginato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 1618/269412 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 4 dicembre 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A14093

DECRETO 4 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Ca.Spe.S. - Soc. coop. a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 maggio 2001 eseguito nei confronti della società cooperativa « Ca.Spe.S. - Soc. coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 31 ottobre 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771662 del 25 settembre 2001;

Decreta:

La soc. coop. «Ca.Spe.S. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Pio Seraschi in data 31 maggio 1988, repertorio 4419, registro imprese n. 5942 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 1335/235101, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 4 dicembre 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A14094

DECRETO 4 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Il Castello - Società cooperativa a r.l.», in Fumone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 luglio 2001 eseguito nei confronti della società cooperativa «Il Castello - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 31 ottobre 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771662 del 25 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Il Castello - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fumone, costituita a rogito notaio dott. Carlo Fragomeni in data 28 aprile 1990, repertorio 13869/5573, registro imprese n. 6970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 1407/247225, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 4 dicembre 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A14095

DECRETO 4 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Verde e Blu - Società cooperativa a r.l.», in Pontecorvo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 maggio 2001 eseguito nei confronti della società cooperativa «Verde e Blu - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 31 ottobre 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771662 del 25 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Verde e Blu - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pontecorvo, costituita a rogito notaio dott. Giovanni Vitolo in data 19 dicembre 1991, repertorio 3231/4151, registro imprese n. 4488 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 1524/260791, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 4 dicembre 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A14096

DECRETO 4 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Il Gari», in Cassino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 febbraio 2001 eseguito nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Il Gari» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 31 ottobre 2001;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. «Il Gari», con sede in Cassino, costituita a rogito notaio dott. Luigi Gamberale in data 3 febbraio 1972, repertorio 9702, registro società n. 262/72 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 484/118318, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 4 dicembre 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A14097

DECRETO 4 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Castro 2001 - Società cooperativa a r.l.», in Castro dei Volsci.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 marzo 2001 eseguito nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale Castro 2001 - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 31 ottobre 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771661 del 25 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale Castro 2001 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castro dei Volsci, costituita a rogito notaio dott. Marina Stirpe in data 4 febbraio 1994, repertorio 20873, registro imprese n. 8989 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 1581/266691, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 4 dicembre 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A14098

DECRETO 4 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa sociale lavoro agriturismo Valle del Sacco a r.l.», in Castro dei Volsci.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 giugno 2001 eseguito nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa sociale lavoro agriturismo Valle del Sacco a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 31 ottobre 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771662 del 25 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa sociale lavoro agriturismo Valle del Sacco a r.l.», con sede in Castro dei Volsci, costituita a rogito notaio dott. Umberto Perna in data 9 febbraio 1999, repertorio n. 6504 registro imprese n. 10098 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 1865/288329, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 4 dicembre 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A14099

DECRETO 4 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Concretezza - Società cooperativa a r.l.», in Boville Ernica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 maggio 2001 eseguito nei confronti della società cooperativa «Concretezza - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 31 ottobre 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771662 del 25 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Concretezza - Società cooperativa a r.l.», con sede in Boville Ernica, costituita a rogito notaio dott. Giovanni Piacitelli in data 11 novembre 1991, repertorio 16517, registro imprese n. 7908 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, BUSC n. 1478/257868, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 4 dicembre 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A14100

DECRETO 5 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Entromarche» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa «Entromarche» a r.l., con sede in Macerata, via XX Aprile n. 6, risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto a redigere i bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 20 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa Entromarche a r.l. con sede in Macerata, via XX Aprile n. 6, costituita per rogito notaio Lucia Borri in data 5 gennaio 1998, repertorio n. 11700, registro imprese n. 2111/1998, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 5 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14171

DECRETO 6 dicembre 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della regione Campania.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idoena documentazione;

Visto il decreto n. 10 del 3 gennaio 2001, con il quale il Presidente del consiglio regionale della Campania designa la sig.ra Maria Lucia Galdieri e la prof.ssa Liliana Losco rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Maria Lucia Galdieri e la prof.ssa Liliana Losco, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considereato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione regionale per il lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della regione Campania;

Decreta:

La sig.ra Maria Lucia Galdieri e la prof.ssa Liliana Losco sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente delle regione Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di MARIA LUCIA GALDIERI

Titolo di studio: maturità classica;
professione: imprenditore Stampa e progetti grafici - Editoria scolastica di servizio.

1995 - Vice presidente giovani imprenditori Confcommercio Napoli e provincia;

1996 - Vice presidente terziario donna Napoli e provincia;

1996 - Componente consula regionale femminile - regione Campania;

1997 - Presidente terziario donna Napoli e provincia in carica;

1997 - Componente ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del terziario dalla provincia di Napoli - in carica;

1997 - Componente consiglio nazionale giovani imprenditori Confcommercio;

1997 - Presidente associazione progetto donna - Formazione del lavoro e promozione professionale - in carica;

1997 - Componente consiglio nazionale terziario donna;

1997 - Vice presidente nazionale terziario donna - delega al settore servizi ed alle politiche femminili legge n. 215 e legge n. 125 - in carica;

1997 - Componente tavolo di lavoro legge 125 presso agenzia per l'impiego della Campania - Coordinatore del gruppo di lavoro del terziario, redattore del documento di settore;

1998 - Presidente consulta regionale femminile - regione Campania;

1998 - Componente consiglio direttivo Assoservizi - in carica;

1998 - Componente consiglio direttivo Ascom Napoli e prov. - in carica;

1998 - Vice presidente Ascom Napoli e prov. - delega alla formazione del lavoro ed alla promozione professionale - in carica;

1998 - Delegato Ascom in performa - Ente nazionale di formazione del terziario - in carica.

1999 - Componente consiglio di amministrazione Ascom servizi S.r.l. - delega alla formazione del lavoro ed alla promozione professionale - in carica;

1999 - Componente consiglio direttivo AIDDA - Associazione imprenditrici donne dirigenti d'azienda - Delegazione Campania - referente per le politiche femminili del lavoro e dell'imprenditoria - in carica;

1999 - Consulente per formazione e per le leggi di incentivazione alla imprenditoria giovanile ed all'imprenditoria femminile, presso il consiglio nazionale giovani imprenditori Confcommercio - in carica;

1999 - Docente corsi di formazione per consulenti di pari opportunità;

1999 - Componente comitato per l'imprenditoria femminile - legge 215 - presso il Ministero dell'industria, artigianato, commercio - in carica;

2000 - Vice presidente del comitato per l'imprenditoria femminile - legge n. 215, presso il Ministero dell'industria, artigianato, commercio - in carica;

2000 - Componente consiglio direttivo IDIMER - Istituto di studi per la promozione delle attività commerciali ed economiche nelle regioni meridionali - Camera di commercio, industria ed artigianato Napoli.

Gli incarichi associativi, sindacali ed istituzionali ricoperti, inerenti il mondo delle imprese ed il mondo del lavoro, hanno contribuito a maturare una visione organica dalle azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna.

L'esperienza nel «privato» associata a quella nel «pubblico» è requisito per la capacità di diversificare l'intervento e le scelte di promozione professionale e di inserimento della donna nel mondo del lavoro.

L'esperienza acquisita negli organismi di parità, gli interventi a favore delle politiche femminili e delle politiche di genere, completano professionalità e competenza richiesti dall'incarico.

Napoli, 9 settembre 2000

ALLEGATO

Curriculum vitae della prof.ssa Losco Liliana

In possesso di laurea in materie letterarie è docente di materie letterarie di primo grado.

È stata:

componente commissione incarichi e supplenze - Provveditorato agli studi di Napoli;

componente consiglio distretto scolastico 44 di Napoli;

delegata sindacale di base;

responsabile del coordinamento donne della CISL di Napoli;

componente dei consigli generali del SISM nazionale e della CISL Confederale;

componente delle passate consulte regionali femminili della Campania;

componente commissione pari opportunità - Provveditorato agli studi di Napoli;

dirigente sindacale SISM - CISL della provincia di Napoli (con il ruolo di segretario organizzativo e di segretario generale aggiunto).

È responsabile del coordinamento donne della CISL Campania.

Componente dell'esecutivo del consiglio generale della CISL Campania.

Componente del coordinamento donne della CISL confederale dal 1980.

Componente della Consulta regionale della Campania dal 1997.

Esperta delle tematiche del mondo della scuola, dell'occupazione femminile e di azioni positive e contrattazione.

01A13701

DECRETO 7 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Lunigiana n. 1», in Aulla.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita, in data 31 luglio 2001, nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da un revisore incaricato dalla L.N.C.M., da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1, parte I e II, del predetto articolo del codice civile;

Considerato che trattasi di cooperativa edilizia che per oltre due anni non ha depositato bilanci di esercizio, e che quindi è soggetta a scioglimento d'ufficio, ai sensi del suddetto art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Atteso che, per le cooperative edilizie, non è necessaria la preventiva acquisizione del parere, previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ed espresso dalla commissione centrale per le cooperative;

Accertata l'assenza di rapporti patrimoniali da definire afferenti l'ente in parola;

Acquisito agli atti il verbale di revisione di cui alle premesse;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore della sottocitata società cooperativa:

società cooperativa edilizia «Lunigiana n. 1», con sede nel comune di Aulla, costituitasi in data 24 ottobre 1980, per rogito del notaio Isio Zannoni, n. 46035 di repertorio società, n. 4258 del tribunale di La Spezia, posizione B.U.S.C. n. 327/137608, aderente alla L.N.C.M. a far data dal 10 ottobre 1985.

Carrara, 7 dicembre 2001

Il direttore provinciale: GALLINA

01A13781

DECRETO 7 dicembre 2001.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 e concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto, in particolare, l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica sopra menzionato, relativo all'istituzione, in ogni provincia, di un comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto n. 1/98 del 2 marzo 1998, con cui è stato riconosciuto il comitato provinciale dell'I.N.P.S.;

Preso atto che l'unione provinciale UPA con nota n. 2233/2001 del 15 novembre 2001 ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante nell'ambito dell'organismo di cui trattasi, dott. Cuoghi Luca con la sig.ra Lincetti Maria;

Decreta:

La sig.ra Lincetti Maria è nominata membro del comitato provinciale I.N.P.S., in rappresentanza dei lavoratori autonomi, con effetto dalla data del presente provvedimento, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il presente decreto ha decorrenza immediata.

Verona, 7 dicembre 2001

Il direttore provinciale: CARELLI

01A14115

DECRETO 7 dicembre 2001.

Nomina del presidente della commissione speciale per i lavoratori autonomi artigiani di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S., che stabilisce anche la composizione dei comitati provinciali;

Visto, in particolare, l'art. 46 della predetta legge che, al terzo comma, prevede le tre speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. per l'esame dei

ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità per tali lavoratori;

Visto il proprio decreto n. 1/98 del 2 marzo 1998, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. nella composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Preso atto che l'unione provinciale UPA con nota n. 2233/2001 del 15 novembre 2001 ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante, nell'ambito dell'organismo di cui trattasi, dott. Cuoghi Luca con la sig.ra Lincetti Maria;

Decreta:

La sig.ra Lincetti Maria è nominata, presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Verona, presidente della commissione speciale per i lavoratori autonomi artigiani di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori artigiani.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il presente decreto ha decorrenza immediata.

Verona, 7 dicembre 2001

Il direttore provinciale: CARELLI

01A14116

DECRETO 12 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «M.A.ST 91 a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del febbraio 1995 e febbraio 2000 nelle quali venne proposta la sostituzione del liquidatore Vincenzo Mastromatteo;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del sig. Vincenzo Mastromatteo;

Decreta

di nominare il dott. Carmine Marco Colella, con studio in Roma, via Gaetano Donizzetti, 20, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «M.A.ST 91 a r.l.», con sede in Roma, via Arnaldo Brandizzi, 5, costituita in data 23 gennaio 1991, rogito notaio Giorgio Tavazzi, repertorio n. 44367, B.U.S.C. n. 32466/253333.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A14132

DECRETO 12 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Il Cardine a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria dell'ottobre 2000 con il quale veniva proposta la sostituzione del liquidatore sig. Bruno Miggiano;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del sig. Bruno Miggiano;

Decreta

di nominare il dott. Giuseppe Aquino, con studio in Nettuno, piazza Mazzini, 42, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Il Cardine a r.l.», con sede in Roma, via dell'Arte, 53/55, costituita in data 19 dicembre 1990, rogito notaio Domenico Galelli, repertorio n. 104413, B.U.S.C. n. 32968/257813.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A14133

DECRETO 12 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «C.E.F.T. a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Viste le relazioni ispettive del maggio e dicembre 2000 con il quale veniva proposta la sostituzione del liquidatore sig. Davide Micheli;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del sig. Davide Micheli;

Decreta:

Di nominare il dott. Giuseppe Aquino, con studio in Nettuno, piazza Mazzini, 42, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «C.E.F.T. a r.l.», con sede in Roma, via di Portonaccio, 15, costituita in data 11 gennaio 1982, rogito notaio Mario Silvestri, repertorio n. 4411, B.U.S.C. n. 26934/188701.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A14134

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Consorzio 5 A nel segno della storia a r.l.», in S. Ginesio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo di cui sopra pervenuta dalla Confederazione cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Consorzio 5 A nel segno della storia a r.l.», con sede a S. Ginesio, costituita per rogito notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti in data 4 settembre 1991, repertorio n. 51370, registro società n. 9378, tribunale di Macerata, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 13 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14172

DECRETO 13 dicembre 2001.

Ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 1996 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Benevento;

Vista la circolare ministeriale n. 39/92 del 19 marzo 1992 della direzione generale previdenza e assistenza sociale - Divisione III, con la quale viene indicata la durata quadriennale dell'organismo in parola, in applicazione dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

Vista la nuova composizione della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria, indicata dalla direzione generale previdenza e assistenza sociale - Divisione III, con circolare n. 15/1995 del 13 gennaio 1995, in ottemperanza alla normativa sulla riduzione del numero dei componenti gli organi collegiali, di cui alla tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Considerato che la predetta tabella *C* limita la rappresentanza in seno all'organismo in parola ad una sola organizzazione rispettivamente per i lavoratori e per i datori di lavoro;

Considerato, quindi, che occorre procedere all'individuazione delle due succitate distinte organizzazioni sindacali di categoria di maggiore rappresentatività operanti nella provincia di Benevento;

Considerato che, al fine di cui innanzi, si rende necessaria una ponderazione degli elementi per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nella provincia di Benevento;

Considerato che, al fine di cui innanzi, si rende necessaria una ponderazione degli elementi per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali concorrenti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) consistenza degli iscritti;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipula dei contratti provinciali ed aziendali collettivi di lavoro;

c) partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) partecipazione alla formazione ed alla stipula dei contratti provinciali ed aziendali collettivi di lavoro;

e) ampiezza e diffusione delle strutture organiz zative;

Tenuto conto che tra i siffatti indicatori quello di cui al punto *a)*, consistenza degli iscritti, non può poggiare su elementi di rilevanza ufficiale, e ciò in carenza di attuazione dell'art. 39 della Costituzione, secondo, terzo e quarto comma, e quello di cui al punto *d)* non può essere riferito, se non relativamente, alle organizzazioni sindacali datoriali, in quanto queste non necessariamente, per la natura della stessa attività svolta, decentrano le loro strutture nei livelli sub-provinciali;

Considerato che, in base alle risultanze degli atti istruttori, in particolare contenute nella nota della direzione provinciale del lavoro di Benevento, ed alle conseguenti valutazioni comparative, compiute alla stregua dei suindicati criteri, sono risultate a più elevata rappresentatività sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:

1) in rappresentanza dei datori di lavoro: Unione industriali;

2) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: C.I.S.L.;

Viste le designazioni effettuate dalle suddette organizzazioni sindacali e dall'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Benevento così composta:

presidente: direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Benevento od un suo delegato;

membri effettivi:

sig. Lepore Ugo, nato il 25 aprile 1950 - in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

avv. Vitale Sergio, nato il 26 settembre 1948 - in rappresentanza dei datori di lavoro;

membri supplenti:

sig. Compare Antonio, nato il 13 giugno 1968 - in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

sig. Ferraro Mario, nato il 7 settembre 1953 - in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

Partecipa alle sedute della commissione, in rappresentanza dell'I.N.P.S., il dott. Cascinelli Gennaro, nato il 5 dicembre 1945 e, in caso di sua assenza o impedimento, il dott. Pannone Andrea, nato il 1° maggio 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 13 dicembre 2001

Il direttore regionale: APREA

01A14251

DECRETO 17 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Finagri a r.l.», in San Severino Marche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto l'atto di accertamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998, per le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Finagri a r.l.», con sede a San Severino Marche costituita per rogito notaio dott. Benedetto Sciapichetti in data 10 febbraio 1989, repertorio n. 10561, registro società n. 1309, tribunale di Camerino, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 17 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14252

DECRETO 17 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «La Caravella a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo di cui sopra pervenuta dalla Confederazione cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «La Caravella a r.l.» con sede a Macerata costituita per rogito notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti in data 16 dicembre 1982, repertorio n. 27621, registro società n. 9378, tribunale di Macerata, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 17 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14253

DECRETO 18 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «17 Marzo 1978», in Busachi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 febbraio 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata dal quale risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «17 Marzo 1978» a r.l., con sede in Busachi (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 17 marzo 1978, repertorio n. 74972, registro società n. 1757, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 535/158701.

Oristano, 18 dicembre 2001

Il direttore provinciale: USAI

01A14187

DECRETO 20 dicembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Capo» a r.l., in Frisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CHIETI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 9 gennaio 1974 con cui la società cooperativa «Capo» a r.l., con sede in Frisa (Chieti), ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, nominando nel contempo il liquidatore nella persona del sig. Nativio Nicola;

Esaminato il verbale di revisione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di cui trattasi e conclusa il 26 febbraio 2001 con il quale è stata proposta da parte dell'ispettore incaricato la sostituzione del liquidatore della cooperativa medesima per eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del sig. Nativio Nicola nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative datato 23 maggio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che affida alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti la sostituzione del liquidatore ordinario;

Acquisita la disponibilità ad accettare l'incarico di commissario liquidatore da parte del dott. Di Tommaso Giovanni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Di Tommaso Giovanni, residente in Frisa (Chieti), via Lanciano n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Capo» a r.l., con sede in Frisa (Chieti), già sciolta ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, in sostituzione del sig. Nativio Nicola.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 20 dicembre 2001

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

02A00020

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 marzo 2001.

Approvazione della modifica del capoverso 4 dell'art. 8 (Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione) del disciplinare principale 12 gennaio 1962, rep. n. 4533 regolante la concessione ad uso idroelettrico assentita con decreto interministeriale 8 giugno 1962, n. 1971.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIFESA DEL SUOLO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1962, n. 1971 - Divisione X, con il quale è stata accordata all'Azienda elettrica municipale di Milano, oggi A.E.M. S.p.a., la concessione di derivare, in base all'accordo internazionale 27 maggio 1957, protocollo addizionale in pari data, i deflussi scolanti dell'alto bacino imbrifero del torrente Spoel per un volume di mc 90 milioni di acqua all'anno per uso idroelettrico;

Considerato che detta concessione, entrata in vigore il 15 settembre 1962, è stata subordinata alle condizioni contenute nel disciplinare principale 12 gennaio 1962, rep. n. 4533 e nel disciplinare suppletivo 10 maggio 1962, repertorio n. 4569;

Che i lavori delle opere di derivazione sono stati ultimati in data 5 ottobre 1964, giusto certificato in pari data n. 8421/9174 dell'ufficio del genio civile di Sondrio e che è stata accordata la provvisoria autorizzazione all'esercizio integrale della derivazione a far tempo dal 22 maggio 1963;

Che il disciplinare principale sopra citato stabiliva all'art. 8, capoverso 4 che la concessionaria A.E.M. S.p.a. si impegnava «a immettere in un cunicolo praticabile sotterraneo, da eseguire in calcestruzzo, le acque di magra del torrente Spoel per evitare che queste gelino e danneggino provocando allagamenti ai terreni circostanti»;

Che nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 8 del disciplinare principale, l'A.E.M. ha presentato, in data 17 febbraio 1967, il progetto esecutivo del cunicolo e sul quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto 16 marzo 1967 n. 431, ha espresso parere favorevole relativamente a detto progetto esecutivo che pertanto è stato approvato e che in conseguenza di ciò l'A.E.M. è stata invitata ad eseguire le relative opere;

Considerato che l'A.E.M. è stata impossibilitata a dare esecuzione alle opere per l'opposizione del comune di Livigno che non riteneva l'opera progettata coerente con i nuovi orientamenti e criteri emersi circa la protezione idraulica dei terreni siti in sponda sinistra del torrente Spoel, e che il sindaco del comune di Livigno, come risulta dal verbale della dodicesima riunione della predetta commissione italo-svizzera di vigilanza e sorveglianza dell'esercizio dell'utilizzazione dello Spoel ed affluenti, tenutasi nei giorni 29 e 30 ottobre 1980, confermava l'opposizione impegnandosi a proporre soluzioni alternative;

Vista l'istanza 28 dicembre 1983 dell'A.E.M. intesa ad ottenere la modifica di quanto disposto dall'art. 8 del disciplinare principale ed il collaudo della derivazione attuata;

Considerato che nel settembre 1984, l'A.E.M. ha dichiarato di aver effettuato un deposito vincolato fruttifero, a favore del comune di Livigno, presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Livigno, dell'importo di L. 150.000.000 corrispondenti al costo dell'opera (cunicolo acque invernali) all'anno 1980, rivalutato al 1982;

Considerato che nel maggio 1987 sono state collaudate le altre opere previste dal citato decreto interministeriale 8 giugno 1962, pur non essendo l'A.E.M. sollevata dall'obbligo previsto nell'art. 8 del disciplinare principale 12 gennaio 1962, rep. n. 4533 e di cui non poteva essere considerata inadempiente;

Che in più riunioni successive della predetta commissione internazionale è stata evidenziata la disponibilità dell'A.E.M. a risolvere la problematica relativa al disposto del citato art. 8 e, con riferimento al voto n. 293 del 25 luglio 1991 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stata espressa l'esigenza di una puntuale individuazione delle opere sostitutive del cunicolo e della necessità della presentazione da parte del comune di Livigno di un progetto alternativo, i cui elementi tecnico-idraulici dovevano essere sottoposti alla valutazione dell'A.E.M. e della sezione territoriale di Sondrio del provveditorato alle opere pubbliche, per la Lombardia;

Che in occasione della riunione della Commissione internazionale del 12 e 13 ottobre 1993 è stata esplicitata la proposta del comune di Livigno consistente nella realizzazione di una arginatura in sassi a vista idonea a raccogliere le acque di magra al centro dell'alveo in sostituzione dell'esecuzione del citato cunicolo;

Che nell'ottobre del 1994 l'A.E.M. ha predisposto un progetto di massima di sistemazione dell'alveo dello Spoel a cavaliere del ponte Le Ponti, cosi come richiesto dal comune di Livigno, progetto che ha ottenuto parere di massima favorevole con prescrizioni tecniche da parte dell'ufficio operativo di Cremona del Magistrato per il Po;

Che l'A.E.M. S.p.a., in accordo con il comune di Livigno, ha predisposto, a firma dell'ing. Paolo Saccani, il progetto definitivo ed esecutivo delle opere alternative a quelle di cui al disposto dell'art. 8, capoverso 4, del disciplinare n. 453 del 12 gennaio 1962, dopo aver effettuato verifiche di compatibilità con il progetto dell'amministrazione comunale di Livigno relativo alla nuova strada urbana Bondio-Lago, terzo stralcio;

Che l'istanza di modifica del citato art. 8 e l'allegato progetto esecutivo dell'A.E.M. S.p.a. sono pervenuti alla Sezione acque del Provveditorato alle opere pubbliche, per la Lombardia in data 31 marzo 1999;

Considerato che l'ufficio istruttore del Provveditorato, verificata la rispondenza del progetto allo stato dei luoghi ed alle condizioni richieste per la modifica del disciplinare e considerato il parere favorevole, nei riguardi idraulici, espresso dal Magistrato per il Po con nota 8 settembre 1999, n. 15333/1999, ha espresso parere favorevole all'accoglimento e all'approvazione del progetto di regimazione idraulica delle acque di magra del torrente Spoel presentato dall'A.E.M. S.p.a. di Milano in data 20 marzo 1998 e che di conseguenza alla modifica dell'art. 8, capoverso 4, del disciplinare principale di concessione n. 4533 di repertorio del 12 gennaio 1962, sostituendo l'obbligo previsto dal predetto capoverso 4, con la prescrizione della realizzazione della nuova opera in progetto;

Ritenuto pertanto che nulla osta a che «l'obbligo di esecuzione delle opere previste nel quarto capoverso dell'art. 8 del disciplinare principale 12 gennaio 1962, n. 4533 di repertorio, regolante la concessione di grande derivazione idroelettrica dal torrente Spoel in oggetto, possa essere sostituito con la prescrizione della esecuzione delle opere ed interventi di cui al progetto a firma Paolo Saccani, presentato dall'A.E.M.», restando validi gli altri obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare principale 12 gennaio 1962, repertorio n. 4533 ed in quello suppletivo 10 maggio 1962, repertorio n. 4569;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con il voto n. 474/1999 del 13 gennaio 2000;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il decreto legislativo sul riordino in materia di concessione di acque pubbliche, 12 luglio 1993, n. 275;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È approvato il disciplinare modificativo 8 maggio 2000, n. 141 di repertorio, sottoscritto presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia dall'ing. Bruno Bazzoni per l'A.E.M. S.p.a., registrato a Sondrio il 15 maggio 2000 al n. 956, serie 3, con il quale il testo del capoverso 4 dell'art. 8 (condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione) del disciplinare principale 12 gennaio 1962, n. 4533 di repertorio, disciplinare regolante la concessione assentita con il decreto interministeriale 8 giugno 1962, n. 1971, viene così integralmente sostituito:

«La Concessionaria si impegna a realizzare un'arginatura in pietrame locale a vista in modo da raccogliere le acque di magra al centro dell'alveo del torrente Spoel per evitare che queste gelando danneggino provocando allagamenti ai terreni circostanti, il tutto in conformità al progetto a firma ing. Paolo Saccani favorevolmente esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 474/1999 del 13 gennaio 2000».

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per l'annullamento del presente provvedimento si potrà ricorrere dinnanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla data della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o da quella di notificazione.

Roma, 7 marzo 2001

Il direttore generale della difesa del suolo
CAPPIELLO

Il direttore generale dell'Agenzia del demanio
SPITZ

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2001
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 338

02A00014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 dicembre 2001.

Recepimento della modifica del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997, di attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose, ai fini del recepimento della direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2001 che modifica la direttiva 95/50/CE, del recepimento della rettifica alla direttiva 95/50/CE e della rettifica al decreto ministeriale stesso.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro dell'interno, in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;

Visti gli articoli 11 e 12 del nuovo codice della strada concernenti rispettivamente i servizi di polizia stradale e l'espletamento dei servizi di polizia stradale;

Vista le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1997, di attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio del 6 ottobre 1995, concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose;

Vista la direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2001 che modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 168 del 23 giugno 2001;

Vista la rettifica alla direttiva 95/50/CE del Consiglio del 1995 sull'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 87 dell'8 aprile 2000;

Riconosciuta la necessità di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la rettifica alla direttiva 95/50/CE;

Riconosciuta la necessità di rettificare il testo del comma 1, dell'art. 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997 al fine di renderlo conforme all'analogo testo della direttiva 95/50/CE attuata con il decreto ministeriale stesso;

A d o t t a

il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini della Spazio Economico Europeo).

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto si applica ai controlli sui trasporti stradali di merci pericolose effettuati per mezzo dei veicoli che circolano nel territorio nazionale o che vi entrano provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese non aderente all'Unione europea.».

Art. 2.

1. Il punto 10 dell'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997, è così rettificato: «10. Assistente alla guida».

Art. 3.

1. L'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997 è modificato come segue:

a) al punto 13, il testo «Massa lorda per unità di trasporto» è sostituito con il seguente: «Quantitativo totale per unità di trasporto»;

b) al punto 15, il testo «batteria di recipienti» è sostituito con il seguente: «veicolo-batteria»;

c) al punto 32, il testo «Cassa di attrezzi per le riparazioni di emergenza» è sostituito con il seguente: «Una lampada manuale per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo»;

d) al punto 34, il testo «Due fari di color arancione» è sostituito con il seguente: «Due segnali di pericolo autoportanti»;

e) al punto 36, il testo «Equipaggiamento di protezione del conducente» è sostituito con il seguente: «Un idoneo giubbetto o indumento segnaletico per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

02A00033

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 11 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 2001, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento deglii uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generle del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore della Agenzia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 4399/01 del 4 dicembre 2001, con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Pordenone nel giorno 5 dicembre 2001, per chiusura degli sportelli al pubblico dalle ore 9,15 alle ore 12,30, per adesione allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone è accertato per il giorno 5 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 11 dicembre 2001

Il direttore regionale f.f.: CIMMINO

01A14129

DECRETO 17 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 2001, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, che all'art. 10 che modifica le norme succitate;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici dei predetti dipartimenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore della Agenzia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota dell'11 dicembre 2001, con la quale l'Agenzia delle entrate ufficio locale di Trieste ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata dell'11 dicembre 2001, causa un improvviso guasto all'impianto elettrico che ha provocato l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica dell'intero stabile;

Decreta:

Il funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Trieste è accertato per il giorno 11 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 17 dicembre 2001

Il direttore regionale: PIZZATO

01A14130

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alla società «CAF Imprese confesercenti E.R. S.r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società CAF Imprese confesercenti E.R. S.r.l., con sede in Bologna, via Don G. Bedetti n. 26, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistentenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'autorizzazione «all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese» alla società sopra denominata e rappresentata dal presidente sig. Versari Claudio, che ha presentato, in data 7 novembre 2001, apposita istanza corredata, in copia conforme all'originale, dell'atto costitutivo stipulato in data 12 ottobre 2000 a rogito notaio dott.ssa Rita Merone, n. 28677 di repertorio e n. 11425 di raccolta e registrato a Bologna in data 27 ottobre 2000 omologato dal tribunale di Bologna il 18 novembre 2000, nonché dello statuto ad esso allegato.

L'autorizzazione è rilasciata in seguito al positivo esame dei requisiti richiesti dalla normativa vigente con particolare riferimento alla documentazione sottospecificata:

a) delega concessa dalla confesercenti con sede in Roma in via Nazionale n. 60, presente nel CNEL dal 1945, in data 3 gennaio 2001 alla confesercenti regionale Emilia-Romagna a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

b) polizza assicurativa n. 34563147 che la società richiedente ha stipulato con l'Unipol assicurazioni, con massimale di L. 2.000.000.000;

c) relazione tecnica sulla capacità operativa anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività assistenza fiscale;

d) certificazione resa ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dai responsabili dell'assistenza fiscale dott. Stefano Mughetti e dott. Vittoriano Bardelli, e, dai componenti il consiglio d'amministrazione della società richiedente e delle società di servizi.

Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale dei tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto di attivazione delle agenzie: decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390.

Attribuzione del direttore regionale: decreto del direttore regionale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 (art. 1).

Disposizione in materia di assistenza fiscale: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 33 e seguenti) e decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, così come modificato dal decreto ministeriale 30 luglio 2001, n. 346.

Bologna, 12 dicembre 2001

p. *Il direttore regionale:* CAVINA

01A14101

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2001.

Variazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva per la provincia di Trento. (Deliberazione n. 467/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del 19 dicembre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotele-

visivo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2 che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;

Vista la propria delibera n. 68 del 30 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la propria delibera n. 105 del 14 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 17 agosto 1999;

Vista la propria delibera n. 95 del 23 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2000;

Visti i ricorsi per conflitto di attribuzioni presentati alla Corte costituzionale dalla provincia autonoma di Trento in data 8 gennaio 1999, 14 ottobre 1999 e 8 maggio 2000 avverso, rispettivamente, le succitate delibere numeri 68/1998, 105/1999 e 95/2000, con la motivazione del mancato raggiungimento dell'intesa sul piano fra l'Autorità e la provincia, prevista dalla legge n. 249/1997;

Vista la delibera della provincia di Trento n. 3371 del 14 dicembre 2001, con la quale si esprime l'intesa sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva trasmesso dall'Autorità con nota del 30 novembre 2001 (prot. n. 31749/01/NA);

Ritenuto di poter accogliere le modifiche al piano, concordate fra l'Autorità e la provincia autonoma di Trento;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato con delibera n. 68 del 30 ottobre 1998, successivamente perfezionato e integrato con delibera n. 105 del 14 luglio 1999 e con delibera n. 95 del 23 febbraio 2000:

a) i siti di Breguzzo, Castel Madruzzo, Cima Palon, Doss Cappello, Drena, Falesina, Fiera di Primiero e Spormaggiore, figuranti nell'elenco relativo alla provincia di Trento nella tabella 4 allegata alla relazione illustrativa al piano quali siti destinati ad ospitare impianti con ERP $<$200W, vengono invece previsti per l'installazione di impianti con ERP $\geq$200W e sono pertanto eliminati dalla tabella e inseriti fra i siti di piano con le relative caratteristiche di emissione degli impianti. Le schede tecniche dei suddetti impianti figurano in allegato alla presente delibera;

b) i siti di Bassa Valgarina, Cermis, Doss Sabion, Polsa, Ravina e San Martino di Castrozza, figuranti nel piano e previsti per l'installazione di impianti con ERP $\geq$200W, vengono destinati ad ospitare impianti con ERP $<$200W e sono pertanto eliminati dal piano e inseriti nell'elenco relativo alla provincia di Trento nella tabella 4 allegata alla relazione illustrativa del piano. La tabella 4, revisionata sulla base delle modifiche di cui alla precedente lettera *a)* e alla presente lettera *b)*, figura in allegato alla presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Presidente: CHELI

02A00038

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2001.

Piano relativo alle modalità di introduzione dell'euro per il servizio di telefonia pubblica. (Deliberazione n. 468/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" ed, in particolare, l'art. 3 relativo al servizio universale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche internazionali»;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 24 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 85/98, del 22 dicembre 1998, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale»;

Vista la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali»;

Vista la propria delibera n. 170/99, del 28 luglio 1999, recante «Introduzione della tariffa a tempo»;

Vista la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante «Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia S.p.a. a partire dal 1° agosto 1999»;

Vista la propria delibera n. 2/CIR/99, del 4 agosto 1999, concernente la «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998»;

Vista la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre 1999, in materia di «Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 8/00/CIR, del 1° agosto 2000, concernente la «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;

Vista la propria delibera n. 375/01/CONS, del 26 settembre 2001, concernente la «Variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale da impianti a disposizione del pubblico»;

Vista la propria delibera n. 290/01/CONS, del 1° luglio 2001, concernente «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche»;

Vista la propria delibera n. 417/01/CONS, del 17 novembre 2001, concernente «Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro»;

Considerata la comunicazione n. 0025839-01 del 15 ottobre 2001, con la quale la società Telecom Italia S.p.a., in ossequio a quanto stabilito dall'art. 4 della citata delibera n. 375/01/CONS e dalla citata delibera n. 290/01/CONS, ha presentato all'Autorità il piano relativo alle modalità di introduzione dell'euro per il servizio di telefonia pubblica e alle specifiche iniziative di comunicazione alla clientela da adottare in tale circostanza;

Considerato l'esito dell'audizione con le associazioni dei consumatori svoltasi in data 7 novembre 2001, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

Considerata la comunicazione n. 0029095-01 del 21 novembre 2001, con la quale la società Telecom Italia S.p.a., in esito alle osservazioni formulate dalle associazioni dei consumatori, ha integrato la precedente proposta prevedendo alcuni correttivi al piano di introduzione dell'euro per i servizi di telefonia pubblica;

Considerato che il servizio di telefonia svolto attraverso impianti a disposizione del pubblico rientra nel campo di applicazione del servizio universale come regolato dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Considerato che Telecom Italia S.p.a. ha previsto il mantenimento in esercizio di 110.000 apparati in grado di accettare come mezzo di pagamento le monete;

Considerato che l'introduzione della moneta unica, euro, comporta la necessità di ridefinire il valore dell'unità di tassazione e che tale valore va determinato in modo da consentire l'agevole reperimento di monete che permettano il consumo di una singola unità di tassazione e che, per tal motivo, si ritiene congruo l'utilizzo di monete a partire da 0,10 (dieci centesimi di) euro;

Considerato che, visto il valore di cambio dell'euro pari a 1936,27 lire, lo scostamento minimo rispetto all'attuale valore dell'unità di tassazione, pari a 200 lire, I.V.A. compresa, si ottiene attribuendo alla stessa unità il valore di 0,10 euro corrispondenti a 193,63 lire;

Considerato che l'adozione della valorizzazione di cui al punto precedente comporta, nel periodo di doppia circolazione di euro e lira (1° gennaio 2002-28 febbraio 2002), a parità di durata della comunicazione e di ritmi di tassazione, una minore spesa da parte dell'utenza che utilizza mezzi di pagamento in euro con conseguente effetto incentivante dell'utilizzo della nuova moneta;

Considerato che, per effetto di quanto precede, nel periodo di doppia circolazione di euro e lira coesisteranno schede telefoniche con un diverso prezzo dell'unità di tassazione in quanto acquistate nelle due diverse monete;

Considerato che l'adozione della valorizzazione di cui ai punti precedenti comporta, a parità di ritmi di tassazione per le diverse tipologie di traffico telefonico, un minore ricavo per Telecom Italia S.p.a., soggetto obbligato alla fornitura del servizio universale, e che tale circostanza rende necessaria una manovra di riequilibrio dei ritmi di tariffazione;

Considerato che, fino al momento dell'adeguamento dei ritmi di tassazione, l'impiego di monete o schede telefoniche in euro recanti unità di tassazione del valore di 10 centesimi, comporta un aggravio del costo del servizio universale valutabile fino a circa il 3,19%;

Ritenuto, pertanto, opportuno operare una compensazione del maggior onere attraverso il successivo adeguamento dei ritmi di tassazione che comporterà per l'utenza che fa utilizzo di mezzi di pagamento in lire maggior costo del prezzo medio delle comunicazioni fino al 3,19% circa;

Ritenuto opportuno consentire a Telecom Italia S.p.a. di rifornire la catena distributiva con schede telefoniche in lire non oltre il 31 dicembre 2001 termine dal quale saranno immesse sul mercato le nuove schede in euro con unità di tassazione di dieci centesimi;

Ritenuto opportuno, anche in esito alla consultazione delle associazioni dei consumatori, richiedere alla società Telecom Italia S.p.a., la fissazione di modalità trasparenti di comunicazione al pubblico della manovra nel suo complesso e delle nuove condizioni economiche di fornitura del servizio con specifico riferimento ai mutati ritmi di tassazione;

Udita la relazione conclusiva del commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il prezzo dell'unità di pagamento per le comunicazioni svolte da apparecchi a disposizione del pubblico è determinato in 0,10 (dieci centesimi di) euro comprensivi dell'I.V.A.

2. In considerazione della distribuzione delle comunicazioni in classi di durata, alle comunicazioni effettuate verso le singole direttici vengono applicati i ritmi di tariffazione riportati nella tabella di cui all'allegato *A*.

3. Le nuove modalità di tariffazione definite nel precedente comma 2 si applicano alle comunicazioni effettuate dagli apparecchi a disposizione del pubblico a far data dal 1° marzo 2002.

4. Nel caso di utilizzo di schede in lire per il periodo 1° marzo-30 giugno 2002 presso gli apparati denominati DIGITO, riconoscibili mediante apposita targa, troveranno applicazione i ritmi tariffari vigenti al 31 dicembre 2001. Con decorrenza 1° luglio 2002, i nuovi ritmi tariffari di cui alla tabella dell'allegato *A* saranno applicati anche nel caso di utilizzo di residue schede in lire da apparati DIGITO con conseguente aumento del costo del servizio del 3,19%.

Art. 2.

Trasformazione degli impianti

1. Entro il 28 febbraio 2002 Telecom Italia S.p.a. provvede alla graduale sostituzione e/o adeguamento degli impianti a disposizione del pubblico, ferma restando, ai livelli attuali, la loro distribuzione sul territorio nazionale. Di tale impianti almeno 110.000 accetteranno come mezzo di pagamento le monete;

2. Gli impianti a disposizione del pubblico, utilizzanti monete con le trasformazioni di cui al comma precedente, saranno predisposti per accettare i tagli da 10, 20 e 50 centesimi di euro e da 1 euro;

Restano immutati tutti gli obblighi ed i termini a carico di Telecom Italia S.p.a. stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS, in particolare, in ordine alla distribuzione e pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche ed alle modalità di accesso alle numerazioni.

Art. 3.

Schede telefoniche

1. Entro il 31 dicembre 2001, Telecom Italia S.p.a. cessa di rifornire il proprio canale di distribuzione commerciale con schede telefoniche recanti unità di tassazione in lire. Tali schede potranno comunque essere utilizzate su tutti gli apparati a scheda per tutto il periodo di validità.

2. Il sistema di tariffazione adottato da Telecom Italia S.p.a. garantisce che fino al 30 giugno 2002 i ritmi di tassazione erogati attraverso gli impianti a disposizione del pubblico di tipo «Digito», a fronte dell'impiego di schede telefoniche recanti unità di tassazione del costo di 200 lire cadauna, rimangano immutati ai valori attualmente in vigore.

3. Telecom Italia S.p.a. distribuisce alla propria rete commerciale schede telefoniche recanti unità di tassazione di 0,10 (dieci centesimi) euro a partire dal 1° gennaio 2002 con tagli commerciali almeno da 1- 2,5 - 5 e 7,5 euro.

Art. 4.

Dismissione dei gettoni telefonici

1. Dal 1° gennaio 2002 con la progressiva conversione degli impianti telefonici pubblici all'utilizzo di mezzi di pagamento in euro, i gettoni telefonici non sono ulteriormente utilizzabili.

2. Gli utenti del servizio telefonico che dispongano di gettoni residui potranno impiegarli, per l'equivalente valore ai fini dell'acquisto di schede telefoniche, per tutto l'anno 2002. A tal fine Telecom Italia S.p.a. predispone, nell'ambito della propria struttura commerciale, una rete aperta al pubblico con capillarità almeno provinciale presso la quale sarà possibile la procedura di cambio.

Art. 5.

Misure per la comunicazione all'utenza

1. Le misure permanenti per la comunicazione all'utenza, previste dalla delibera n. 375/01/CONS del 26 settembre 2001, sono attivate, al fine dell'informativa al pubblico della manovra sopra descritta, a far data dal 1° di gennaio 2002.

2. L'informativa dovrà riguardare, le condizioni di vantaggio e o di svantaggio che deriveranno all'utenza in relazione alle diverse modalità di pagamento del servizio (schede, monete, lire ed euro) che la stessa intenderà adottare e, in particolare, al mutamento dei ritmi di tassazione.

3. Telecom Italia S.p.a. fornirà, altresì, adeguata informativa relativamente al piano di introduzione dell'euro sugli organi di stampa a maggior diffusione nazionale e congiuntamente all'invio delle bollette telefoniche almeno fino al 28 febbraio 2002, in considerazione dell'adozione delle nuove modalità di tariffazione prevista per il 1° marzo 2002.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.a. che provvede a predisporre quanto in esso disposto per la parte di propria competenza.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

NUOVI RITMI DI TARIFFAZIONE
DELLA TELEFONIA PUBBLICA

Tipo traffico	Ritmo	Scatti alla risposta
Urbano	81	0
Distrettuale	81	0
Interdistrettuale	57	1
Traffico fisso mobile:		
verso TIM	19,80	1
verso OPI	18,95	1
verso WIND	18,00	1
verso BLU	20,00	1
Traffico internazionale:		
frontaliera	30,0	1
zona 1	11,0	3
zona 2	8,2	3
zona 3	7,0	3
zona 4	4,7	3

Note:

I ritmi sono in secondi con modalità di erogazione sincrona anticipata.

I ritmi della tabella possono variare a seguito di modifiche delle tariffe di terminazione.

01A00039

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2001.

Revisione dei valori del sistema di «price cap» di cui alla delibera n. 171/99, alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione del «sub cap» relativo a contributi e canoni di cui alla delibera n. 847/00/CONS. (Deliberazione n. 469/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14 e l'art. 4, comma 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», in particolare gli articoli 1 e 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n. 74;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 24 luglio 1990, n. L 192;

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 24 luglio 1990, n. L 192;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 22 marzo 1996, n. L 74;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 luglio 1997, n. L 199;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 1° aprile 1998, n. L 101;

Vista la propria delibera n. 85/98, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;

Vista la propria delibera n. 101/99, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

Vista la propria delibera n. 171/99, concernente la regolamentazione ed il controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;

Vista la propria delibera n. 274/99, concernente i criteri di ammissibilità di pacchetti tariffari ai fini della

verifica del vincolo di «price cap», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269;

Vista la propria delibera n. 314/00/CONS, concernente la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2000, n. 160;

Vista la propria delibera n. 330/01/CONS, concernente l'applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 agosto 2001, n. 199;

Vista la propria delibera n. 847/00/CONS, concernente la revisione dei valori del sistema di «price cap» di cui alla delibera n. 171/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2000, n. 203;

Vista la propria delibera n. 24/01/CIR, concernente disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 dicembre 2001, n. 292;

Visti i dati riportati nella contabilità regolatoria relativi ai risultati consuntivi dell'esercizio 2000 trasmessi da Telecom Italia;

Considerato che, al fine di perseguire un completo ribilanciamento entro il 1° luglio 2002, l'art. 2, comma 1, della delibera n. 847/00/CONS, prevede la possibilità di una ulteriore revisione del valore del «sub-cap» relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni per l'anno 2002, a valle di una verifica degli effetti prodotti dall'applicazione del «price cap», condotta dall'Autorità, anche mediante un confronto con la Commissione europea, sulla base di un'analisi del mercato dell'accesso ed, in particolare, sull'andamento dei costi e ricavi dei servizi di accesso e sullo stato d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia;

Considerato che, successivamente alla delibera n. 171/99, l'Autorità ha adottato, monitorandone l'implementazione per tutto l'anno 2001, specifiche misure finalizzate, da un lato, ad accelerare lo sviluppo della concorrenza, con particolare attenzione al mercato dell'accesso e, nell'ambito di tale mercato, al segmento dei servizi d'accesso innovativi e, dall'altro lato, a garantire l'abbordabilità del servizio di accesso per particolari categorie di clientela, nell'ambito degli obblighi di servizio universale;

Considerato che tali misure sono destinate a dispiegare i loro effetti entro il periodo di vigenza del «price cap»;

Considerato che si sta assistendo alla progressiva diffusione di una molteplicità di offerte alternative per il servizio di accesso, ivi comprese numerose offerte di servizi di accesso ad alta velocità, basate sulle diverse tecnologie di tipo xDSL; ciò, anche a seguito dell'avvio commerciale del servizio di accesso disaggregato alla rete locale;

Considerato che le attività di analisi effettuate dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della delibera n. 847/00/CONS, si sono concentrate sulla valutazione dell'effettivo livello di ribilanciamento conseguito nel corso del 2001 e sulle possibili evoluzioni nel 2002;

Considerato che gli esiti delle attività di analisi effettuate dall'Autorità sono stati oggetto di confronto, nel corso dell'autunno 2001, con gli uffici della Commissione europea, con specifico riguardo alla necessità di revisione del «sub-cap» relativo a contributi e canoni, al fine di raggiungere il ribilanciamento entro il 2002;

Considerato che la variazione del «sub-cap» per l'anno 2001 ha consentito una riduzione del deficit dell'accesso in linea con le valutazioni condotte con la Commissione europea nel corso del 2000;

Considerato che le ipotesi di evoluzione per il 2002, formulate in continuità con i parametri già utilizzati in occasione della valutazione per l'anno 2001, conducono ad una valutazione finale analoga a quella dell'anno precedente, con scostamenti contenuti, legati prevalentemente alla variabilità delle ipotesi di mercato in merito alle dinamiche dei ricavi derivanti da servizi innovativi;

Considerato che la piena realizzazione del processo di riequilibrio non deve comunque consentire all'operatore dominante di generare rendite sul mercato dell'accesso, alterando il funzionamento dei meccanismi concorrenziali in tale mercato ed in quelli correlati nell'ambito dei servizi di fonia vocale;

Considerato che nel definire la struttura ed i valori del sistema di «price cap» l'Autorità tiene comunque conto del livello di concorrenzialità attuale e previsto nei diversi segmenti del mercato di fonia vocale;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 847/00/CONS, per l'anno 2002, il titolo IV, punto 2, lettera *c)* della delibera n. 171/1999 è modificato come segue:

«*c)* Sub-Cap relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni: IPC+6%».

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Presidente: CHELI

02A00040

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2001.

Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilità dei costi. (Deliberazione n. 485/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001, ed, in particolare, nella sua prosecuzione del 20 dicembre;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1997;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sul regime di fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

Vista la comunicazione 98/C 84/03 della Commissione europea sulla fissazione dei prezzi di interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante «Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia S.p.a.»;

Vista la propria delibera n. 340/00/CONS del 9 giugno 2000, recante «Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione» e i risultati del gruppo di lavoro costituito in tale ambito;

Vista la consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 2000, n. 88;

Vista la propria delibera n. 344/10/CONS del 6 agosto 2001, recante «Determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale applicabile alla contabilità predisposta da Telecom Italia S.p.a. ai fini regolatori»;

Vista la documentazione sottoposta da Telecom Italia Mobile S.p.a. e Omnitel Pronto Italia in merito alla predisposizione della contabilità a costi storici relativamente all'anno 1999;

Considerato quanto segue:

A) *Sistema di contabilità dei costi degli operatori mobili notificati come aventi notevole forza di mercato.*

1. L'Autorità ha richiesto, con la propria delibera 340/00/CONS, agli operatori Telecom Italia Mobile S.p.a. (di seguito TIM) e Omnitel Pronto Italia S.p.a. (oggi Omnitel Vodafone, di seguito OPI) di predisporre, in quanto notificati quali operatori aventi notevole forza di mercato nei mercati dei servizi mobili e dei servizi dell'interconnessione, un sistema di contabilità basato su un modello a costi pienamente distribuiti («Fully Allocated Cost» o FAC) a costi correnti (FAC-CC), relativamente all'anno di esercizio 1999, quale passaggio intermedio per l'adozione di una contabilità di tipo «Long Run Incremental Cost» (LRIC).

2. Gli operatori TIM e OPI hanno predisposto, a seguito delle attività nel gruppo di lavoro congiunto instaurato dalla delibera 340/00/CONS, un sistema di contabilità dei costi a costi storici per la verifica dell'orientamento al costo della terminazione fisso-mobile per l'esercizio 1999.

3. L'Autorità ritiene necessaria la predisposizione, in tempi brevi, di un sistema di contabilità dei costi FAC a costi storici, relativamente all'esercizio 2000, anche a supporto delle decisioni in materia di regolamentazione dei prezzi massimi di terminazione. Inoltre, in vista dell'obiettivo finale di un sistema di contabilità dei costi a costi incrementali da raggiungere con l'esercizio 2002, l'Autorità ritiene necessario disporre di una contabilità a costi correnti in via sperimentale relativa all'esercizio 2000 ed in via operativa relativamente all'esercizio 2001. Il sistema contabile dovrà inoltre essere integrato rispetto a quanto originariamente previsto dalla delibera 340/00/CONS, ai fini di meglio evidenziare, come necessario, la contabilità relativa a servizi di interconnessione che utilizzano configurazioni o

elementi di rete differenti. Tale circostanza può verificarsi nel caso di offerta di servizi di interconnessione ad operatori mobili o fissi interconnessi con modalità e livelli differenti. Scopo di tale evidenziazione è assicurare che i costi di interconnessione riferiti allo stesso elemento di rete si applichino in maniera non discriminatoria a tutti gli operatori interconnessi.

4. I criteri di base per l'applicazione di una metodologia a costi correnti sono riportati dalla raccomandazione 98/322/CE e saranno ulteriormente sviluppati entro centoventi giorni dall'adozione della presente delibera mediante l'istituzione di un nuovo gruppo di lavoro congiunto formato dall'Autorità e dagli operatori mobili aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione. In tale ambito, il gruppo di lavoro esaminerà eventuali integrazioni e modificazioni alla metodologia per la determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale, anche tenendo conto delle indicazioni derivanti dalla determinazione del tasso di remunerazione del capitale della rete pubblica fissa. Successivamente alla definizione dei criteri relativi alla contabilità a costi correnti il gruppo di lavoro avrà il compito di individuare entro il 2002 i criteri relativi al passaggio a costi incrementali. Tali criteri saranno applicati in via sperimentale all'esercizio 2001 ed in via definitiva all'esercizio 2002.

5. L'obiettivo del sistema di contabilità dei costi è quello di consentire la valutazione dell'orientamento al costo dei valori di terminazione nell'ottica di un operatore efficiente. Tale valutazione può, tra l'altro, consentire all'Autorità la determinazione di un sistema pluriennale di programmazione di riduzione dei valori massimi di terminazione nell'ottica di fornire al mercato una possibilità di stabile programmazione ed alle imprese oggetto di regolamentazione la possibilità di realizzare meccanismi competitivi, già previsti con la delibera n. 338/99, tesi a raggiungere incrementi progressivi di efficienza rispetto all'obiettivo programmato. L'elaborazione di un eventuale meccanismo di network cap per le reti mobili è oggetto di procedimento istruttorio separato che comunque necessita, quale elemento di valutazione del valore massimo di terminazione, dei dati contabili e dell'individuazione della fascia di oscillazione ragionevole dei parametri relativi alla determinazione del costo del capitale, anche tenendo conto della rischiosità inerente gli investimenti necessari allo sviluppo delle reti di terza generazione.

Udita la relazione del commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Sistema di contabilità dei costi

1. Entro quarantacinque giorni dalla notifica della presente delibera, gli operatori mobili aventi notevole forza di mercato forniscono all'Autorità i dati a costi storici, per l'esercizio 2000, conformemente all'allegato *A* alla presente delibera di cui forma parte integrante. Gli operatori mobili suddetti forniscono altresì le loro stime relativamente alla determinazione del costo del capitale, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

2. L'Autorità istituisce un gruppo di lavoro congiunto con le società TIM ed OPI, che formuli proposte sui seguenti temi:

a) predisposizione della contabilità relativa all'esercizio 2001 a costi correnti anche secondo i criteri della raccomandazione 322/1998/CE e i criteri contabili di cui all'allegato *A*;

b) modificazioni ed integrazioni del sistema di contabilità dei costi di cui all'allegato *A*, anche alla luce della necessità di verificare il rispetto del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi di interconnessione da parte degli operatori mobili notificati;

c) metodologia per la predisposizione della contabilità relativa all'esercizio 2002 a costi incrementali di lungo periodo secondo i criteri della raccomandazione 322/98/CE, della comunicazione 98/C 84/03 e i criteri contabili di cui alla precedente lettera *a)*;

3. Le attività di cui al precedente comma 2, lettere *a)* e *b)*, si concludono entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento. L'attività di cui al precedente comma 2, lettera *c)*, si conclude entro trecentosessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

4. Entro centoventi giorni a partire dall'approvazione da parte dell'Autorità dei criteri di contabilità a costi correnti, di cui al precedente comma 2, lettera *a)*, gli operatori mobili notificati producono in via sperimentale le risultanze contabili basate su tali criteri e riferite all'esercizio 2000. Entro centoventi giorni a partire dall'approvazione da parte dell'Autorità dei criteri di contabilità a costi incrementali di lungo periodo, di cui al precedente comma 2, lettera *b)*, gli operatori mobili notificati producono in via sperimentale le risultanze contabili basate su tali criteri e riferite all'esercizio 2001.

La presente delibera è notificata alle società Telecom Italia Mobile e Omnitel Vodafone ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2001

Il Presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

TABELLA I - LINEE GUIDA PER L' ALLOCAZIONE DEI COSTI PIENAMENTE DISTRIBUITI

	Servizi*					
	Terminazione fisso-mobile			Altri servizi		**Driver**
	Imputazione	Anno		Imputazione	Anno	
Costi Industriali Diretti						
Licenza/Canone di concessione						
Interconnessione						
Costi per il roaming generato (es. proprio abbonato all'estero)						
Costi Commerciali Diretti						
Provvigioni ai dealer - traffico e SMS						
Totale Costi Diretti						
Costi Industriali Indiretti						
Costi di Rete ** **(vd. anche Tabella II)**						
Ammortamenti**						Fattori di utilizzo
Costi operativi di rete**						(vd Tab II)
Costi per destinazione**						
Customer Equipment						
Carte SIM e ricaricabili (costo del venduto)						
Costo dei terminali ed accessori (al netto dei ricavi)						
Costi Commerciali Indiretti						
Retention						
Billing e Prepagate (incl. Value card)						
Bad Debt e gestione rischi/frodi (comprende: personale e sist. Info a supporto)						
Costi della Rete Commerciale						
Compensi ai dealer - attiv/migraz						
Costi di supporto ai dealer (es. impianti attivaz. Clienti)						
Costo del personale di vendita						
Altri costi relativi alla rete di vendita (provvigioni fisse)						
Distribuzione, logistica (customer equipment), handling e magazzinaggio						
Costi di Marketing						
Pubblicita' e promozione						
Costo del personale di marketing						
Costo di supporto alla Clientela						
Customer Care (incl. Ammortamenti apparati Hard./Soft.)						
Assistenza tecnica (al netto dei ricavi)						
Totale Costi Indiretti						
Costi Generali di Struttura						
Costi d'informatica (personale e costi collegati, ammortamento HW/SW)						
Spese del personale direzionale e di staff						
Ammortamenti generali di struttura (migliorie edifici)						
Altre spese generali (costi indiretti del personale, formazione, ricerche di mercato, consulenza, affitto uffici, sorveglianza, acqua e energia, ...)						
Accantonamenti rischi ed oneri vari						
Costo della frequenza						
Totale Overheads						
Totale Costi Operativi						
Costo del Capitale						
Totale Costi						
I minuti di traffico alimentano il dato relativo ai busy hour Erlang (minuti busy hour/60)						

TABELLA II - Allocazione dei costi di rete

		BSS	NSS*	Trasporto				Altro		
				BTC BTS MSC**	MSC-MSC	MSC-TSC e TSC-TSC	MSC_Altro operatore	SM-SC	Altre Piattaforme (GPRS,Wap….)	***Cost driver***
Ammortamenti	Ammortamenti rete (1)									Routing factor (diretto)
	Ammortamenti non-rete (2)									
Costi operativi di rete	Linee affittate (3)									
	Manutenzione (apparati, infrastrutture) (4)									
	Altri costi industriali (affitto edifici tecnici, energia elettrica edifici tecnici, altre spese) (5a-5b)									
Costi per destinazione	Costi personale tecnico diretti (personale interno, consulenze individ e. interinali) (6)									
	Costi personale tecnico indiretti (formazione, viaggi-leasing autovetture, altro)									
	Altri costi non riconducibili al personale (consulenze, altro) (7)									
* Comprende DXC, Intelligent Network, Voice Mail	1 - Costi OMC-NMC inclusi nei costi dei componenti di rete (imputazione proporzionale agli ammortamenti di rete) 2 - Comprende strumentazione di misura dotaz personale rete (imputaz. proporz. agli ammort. di rete; 3 - Rilevato da sistema di tracciamento (dato statistico non contabile) : imputaz. Diretta;									
**Comprende BTS-BSC	4 - Imputazione diretta fin dove possibile, poi in proporzione agli ammort. di rete; 5a - Per gli apparati imputazione diretta fin dove possibile; 5b - Per la restante parte in proporzione agli ammort di rete; 6 - Imputazione diretta o activity based costing; 7 - In proporzione agli ammort di rete									

02A00041

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2001.

Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati. (Deliberazione n. 486/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001, ed, in particolare, nella sua prosecuzione del 20 dicembre;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la direttiva 90/388/CEE della Commissione del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 96/19/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sulla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante «Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante «Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia»;

Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999»;

Vista la propria delibera n. 340/00/CONS del 9 giugno 2000, recante «Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione»;

Vista la propria delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante il «Regolamento concernente l'accesso ai documenti»;

Considerato che l'Autorità ha disposto, in data 20 dicembre 2001, l'avvio del procedimento «Introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati»;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal summenzionato procedimento, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del commissario Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Ravvisata l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati quali aventi notevoli forza di mercato e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati quali aventi notevoli forza di mercato.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2001

Il Presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'INTRODUZIONE DI MECCANISMI DI PROGRAMMAZIONE DEI PREZZI MASSIMI DI TERMINAZIONE PRATICATI DAGLI OPERATORI MOBILI NOTIFICATI E LA REGOLAMENTAZIONE DEI PREZZI DELLE CHIAMATE FISSO-MOBILE PRATICATI DAGLI OPERATORI FISSI NOTIFICATI.

Documento per la consultazione;

L'AUTORITÀ

ha disposto, in data 20 dicembre 2001, l'avvio di un procedimento concernente l'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati.

Ciò premesso, l'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», ed al fine di acquisire elementi di informazione, documentazione e singole posizioni dei diversi soggetti interessati in merito alle tematiche inerenti al procedimento sopra indicato;

Invita:

i soggetti titolari di licenza individuale;

i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di servizi di telefonia vocale;

le associazioni portatrici di interessi pubblici;

altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione concernente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati» nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli.

È gradito l'anticipo delle comunicazioni, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura sopra indicata.

Le comunicazioni dovranno essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse di seguito indicati.

1. *Introduzione.*

La delibera n. 338/99 ha inteso stabilire un meccanismo basato da un lato su un modello competitivo dei beni intermedi (ovvero i servizi di terminazione su rete radiomobile) e dall'altro sul pieno ribaltamento degli effetti competitivi sugli utenti finali.

Tale meccanismo è basato su:

la fissazione di un valore massimo di terminazione;

la fissazione di un meccanismo di formazione del prezzo da parte di Telecom Italia come somma della terminazione e di una quota di retention. Anche il valore massimo di tale quota è fissato dalla delibera n. 338/99.

La delibera n. 338/99 non prevede un sistema automatico di adeguamento dei predetti valori massimi. A tal fine, l'Autorità intende valutare l'introduzione, entro la metà del 2002, di un meccanismo di lungo periodo di riduzione programmata del valore massimo di terminazione delle chiamate su rete mobile (network cap) praticato dagli operatori mobili notificati quali aventi notevole forza di mercato. Allo stesso tempo, l'Autorità ritiene opportuno valutare la possibile evoluzione dell'attuale struttura regolamentare per la formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile originate dai clienti degli operatori di rete fissa notificati quali aventi notevole forza di mercato, valutando altresì l'eventuale introduzione di un meccanismo di price cap per il controllo di tali prezzi.

Il meccanismo di adeguamento dei valori massimi, similmente a quanto stabilito con il price cap per i prezzi finali di Telecom Italia per altri servizi di fonia, si propone quindi l'obiettivo di affiancare ed integrare il sistema competitivo introdotto dalla delibera n. 338/99 con l'obiettivo di fornire un incentivo ad una maggiore efficienza.

I meccanismi di cap non pregiudicano lo svilupparsi di meccanismi competitivi e garantiscono agli operatori interconnessi e agli utenti finali una maggiore prevedibilità dei prezzi di mercato.

Le finalità di introduzione di un network cap sono, quindi essenzialmente:

il rafforzamento nel lungo periodo degli incentivi per una maggiore efficienza nelle reti degli operatori mobili notificati mantenendo inalterato l'attuale meccanismo competitivo;

l'orientamento dei prezzi massimi di interconnessione alle nuove basi di costo che saranno progressivamente introdotte, ovvero quelle basate dapprima sui costi correnti e successivamente sui costi incrementali di lungo periodo;

la riduzione della regolamentazione ex ante, utilizzando gli strumenti della contabilità come elementi di verifica di lungo periodo.

Relativamente alla modifica dell'attuale struttura regolamentare per la formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile originate dai clienti degli operatori di rete fissa notificati e l'eventuale introduzione di un meccanismo di price cap per il controllo di tali prezzi, l'obiettivo è quello di fornire gli incentivi ad una maggiore flessibilità nella modulazione dei prezzi finali e maggior spinta competitiva a vantaggio di tutta l'utenza nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

2. *Domande per la consultazione.*

2.1. Network cap sui valori di terminazione degli operatori mobili notificati:

a) si richiedono valutazioni in merito a vantaggi e svantaggi nell'introduzione di un meccanismo di adeguamento dei valori massimi di terminazione;

b) si richiedono valutazioni in merito all'introduzione di un unico valore di terminazione sulle reti mobili, non articolato in fascia oraria di picco e fuori-picco;

c) qualora si ritenga opportuna l'articolazione in fasce orarie per i valori di terminazione, si richiede se sia opportuno applicare il network cap al valore della terminazione medio ovvero ai valori di terminazione di picco e fuori-picco;

d) si richiedono valutazioni relativamente ai criteri di fissazione del valore iniziale del cap tenendo conto della struttura di mercato e dell'orientamento al costo degli operatori notificati;

e) si richiedono valutazioni in merito ai possibili criteri di determinazione del tasso di riduzione annuale del valore massimo di terminazione quali ad esempio:

il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo;

l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività (X annuo), prefissato per un periodo almeno triennale, relativamente all'offerta di servizi di rete (interconnessione);

ed alla utilizzazione di ulteriori criteri quali i:

costi derivanti da un incremento dei livelli di qualità di servizio rispetto ad obiettivi prefissati;

costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali o da mutamenti nel quadro normativo;

costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

f) si richiedono valutazioni relativamente alla durata del network cap e sulla possibilità di rivedere annualmente gli obiettivi di efficienza.

2.2. Regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati ed eventuale introduzione di un meccanismo di price cap per il controllo di tali prezzi:

a) si richiedono valutazioni in merito all'opportunità di mantenere inalterato il meccanismo vigente, disposto dalla delibera n. 338/99, di determinazione del prezzo fisso-mobile praticato dagli operatori di rete fissa notificati come somma della quota di terminazione stabilita dall'operatore mobile e della quota di retention applicata dall'operatore di rete fissa notificato;

b) si richiedono valutazioni sull'eventuale introduzione di differenti modalità di formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati, quali ad esempio la determinazione di un prezzo uniforme per le chiamate dirette a tutti gli operatori di rete mobile;

c) si richiedono valutazioni in merito a vantaggi e svantaggi nell'introduzione di un meccanismo pluriennale di adeguamento del prezzo delle chiamate fisso-mobile (price cap) praticato dagli operatori di rete fissa notificati;

d) si richiede se sia opportuno applicare il price cap ad un paniere separato composto unicamente dalle chiamate fisso-mobile ovvero che le chiamate in questione siano incluse in un unico paniere di servizi di telecomunicazioni;

e) si richiede se sia opportuno applicare il price cap sulla base di un'articolazione tariffaria del traffico in fasce di picco e fuoripicco;

f) si richiedono valutazioni relativamente ai criteri di fissazione del valore iniziale del cap tenendo conto della struttura di mercato di rete fissa e della necessità di valutare la sottostante struttura di costi relativa all'utilizzo della rete fissa;

g) si richiedono valutazioni in merito ai possibili criteri di determinazione del tasso di riduzione annuale del prezzo delle chiamate fisso-mobile ovvero del solo valore massimo della quota di retention, quali ad esempio:

il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo;

l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività (X annuo), prefissato per un periodo almeno triennale, relativamente all'offerta di servizi di rete (interconnessione);

ed alla utilizzazione di ulteriori criteri quali i:

costi derivanti da un incremento dei livelli di qualità di servizio rispetto ad obiettivi prefissati;

costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali o da mutamenti nel quadro normativo;

costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

h) si richiedono valutazioni relativamente alla durata del price cap e sulla possibilità di rivedere annualmente gli obiettivi di efficienza e l'articolazione dei panieri.

i) qualora si ritenesse opportuno mantenere inalterate le modalità vigenti di determinazione del prezzo fisso-mobile praticato dall'operatore di rete fissa notificato come somma della quota di terminazione stabilita dall'operatore mobile e della quota di retention applicata dall'operatore di rete fissa notificato, si richiedono valutazioni in merito ai:

1) vantaggi e svantaggi nell'introduzione di un meccanismo pluriennale di adeguamento del valore massimo della quota di retention;

2) princìpi per la determinazione della quota retention, con riguardo, tra l'altro, alla fissazione del paniere di traffico da utilizzare per il calcolo della quota di retention, all'applicazione delle quote di retention ai differenti operatori di rete mobile, alla valorizzazione della quota di call set-up ed alle modalità di determinazione del valore della retention applicata agli operatori mobili nuovi entranti sul mercato.

È gradito ogni altro commento rilevante ai fini della presente consultazione nonché l'invio di note illustrative in merito ai temi della stessa.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive, decisioni dell'Autorità stessa, e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Si prega di dare evidenza, nelle comunicazioni, delle parti riservate ai fini dell'accessibilità a terzi della documentazione inviata, con le relative motivazioni.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità medesima.

02A00042

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (In *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 26 novembre 2001), **coordinato con la legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7) **recante: «Proroga e differimenti di termini».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Comitato degli italiani all'estero

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro il 30 giugno 2003.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 8 della legge 8 maggio n. 205, come modificato dall'art. 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172 è il seguente:

«Art. 8 *(Durata in carica e decadenza dei membri).* — I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalità dei comitati, la durata in carica dei componenti così eletti non potrà protrarsi cifre il limite previsto per questi ultimi.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento».

Art. 2.

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è prorogato al 30 giugno 2002.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 è il seguente:

«Art. 1 *(Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora).* — 2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario».

Art. 3.

Misure di sostegno per le imprese televisive locali

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, i residui delle spese correnti relativi all'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Radiodiffusione televisiva locale» - capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, possono essere *utilizzati* entro il 31 dicembre 2002.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche è il seguente:

«Art. 36. — I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo e quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somma eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il periodo di conservazione, è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori e di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa».

Art. 3-*bis*.

Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti

1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) *e* c) *del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici.*

Riferimenti normativi:

— Il testo del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1994, n. 95 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1994, n. 116, con una modifica al punto 7,5.

— Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 è il seguente:

«Art. 11 *(Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi)*. — Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:

a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;

b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

c) ad esprimere pareri su questioni e prevenzione incendi;

d) lettera abrogata;

e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche, tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

Art. 4.

Tariffe postali agevolate

1. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*1-*bis. *Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente:

«Art. 41 *(Tariffe postali agevolate)*. — 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data è introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di:

a) libri;

b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 1° ottobre 1999 (193/a), di concetto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono benificiare del contributo diretto di cui ai comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalità per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste.

3. Per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, è autorizzata una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalità di cui alla lettera *c)* del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001.

4. I rimborsi a favore della società Poste Italiane S.p.a. da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dal comma 20, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono conservati in bilancio sino all'erogazione, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società Poste Italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni previste dalle norme indicate.

5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la società Poste Italiane S.p.a. fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 1º luglio 1999, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato delle predette agevolazioni.

6. All'alinea del comma 10 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dal comma 2 dell'art. 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: «editrici di quotidiani o periodici» sono inserite le seguenti: «a quella data» e sono soppresse le seguenti parole: «e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997».

7. Al comma 15-*bis* dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi», sono inserite le seguenti: «2, 8,»;

b) al secondo periodo, le parole: «della residua documentazione prevista» sono sostituite dalle seguenti: «della documentazione richiesta all'editore».

— Il testo dell'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è il seguente:

«7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1º ottobre 2000 e al 1º aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1; per il periodo 1º ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere *a)* e *b)* e in lire 22 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera *c)*. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998».

— Il testo del decreto ministeriale del 28 marzo 1997 (tariffe per la spedizione di libri e stampe in abbonamento postale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1997, n. 90.

Art. 5.

Espropriazione per pubblica utilità

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2002.

Riferimenti normativi:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 2001, n. 189, s.o.

Art. 5-*bis.*

Edilizia

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2002.

Riferimenti normativi:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2001, n. 245, s.o.

Art. 6.

Organi collegiali della scuola

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «Con effetto dal 1º settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione»;

b) al comma 3 le parole: «Entro la data di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2002».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 8 *(Disposizioni transitorie e di attuazione).* — 1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5.

2. *Con effetto della costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione.* Gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo.

3. *Entro il 31 dicembre 2002,* sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui al presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e di riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, procede ad una verifica della funzionalità degli organi collegiali stessi al fine di predisporre eventuali proposte di modifica della loro organizzazione e composizione».

Art. 7.

Indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana

1. Il termine per la presentazione della conferma delle domande di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 della medesima legge, scade il 31 maggio 2002.

1-bis. Le somme iscritte nell'unità previsionale di base 15.1.2.2 «Collettività italiana all'estero» — capitolo 4065 — dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalità di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante «Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia», possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2002.

Riferimenti normativi:

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137, è il seguente:

«Art. 1 *(Misura dell'indennizzo)*. — 1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947, e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, già indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura indicata nella tabella *A* annessa alla presente legge».

«Art. 2 *(Domanda confermatoria)*. — 1. Agli effetti dell'art. 1 sono valide le domande già presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche da uno solo degli aventi diritto».

— Il testo della legge 16 marzo 2001, n. 72 (interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2001, n. 73.

Art. 7-*bis.*

Proroga del termine per la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo

1. Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002.

Riferimenti normativi:

— Il testo della legge 26 febbraio 2001, n. 30 (ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'art. 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 2001, n. 51.

Art. 8.

Docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. I docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in servizio presso la Scuola alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati fino al 31 dicembre 2002.

Art. 8-*bis.*

Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2001 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 3, comma 1 e comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) è il seguente:

«Art. 3 *(Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa al sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

(Omissis).

3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. [Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.»."

Art. 8-*ter.*

Proroga di termini relativi alla disciplina delle cooperative

1. I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono prorogati al 30 giugno 2002.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 1, dell'art. 6, della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) è il seguente:

«Art. 6 *(Regolamento interno)*. — 1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera *d)*, forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facolta per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.».

— Il testo del comma 1, dell'art. 7, della già citata legge 3 aprile 2001, n. 142 è il seguente:

«Art. 7 *(Vigilanza in materia di cooperazione).* — Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da *a)* a *q)* e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata:

1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa;

2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;

c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;

d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i princìpi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;

e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera *d)*, anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere *b)* e *d)*, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che può affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;

f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare principalmente:

1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore;

g) adeguamento dei parametri previsti dall'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle imprese;

l) corrispondenza, in coerenza con l'art. 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;

m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera *e)* circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera *b)*;

o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative;

p) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione dell'art. 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'art. 6 della presente legge;

q) abrogazione del capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma».

Art. 8-*quater.*

Proroga di termini relativi ad adempimenti delle società a responsabilità limitata

1. Le società a responsabilità limitata, costituite antecedentemente al 1° gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474; primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b)*, del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile è il seguente:

«Art. 2474 *(Capitale sociale).* — La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.

(Omissis).».

— Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1998, n. 157, supplemento ordinario.

Art. 8-*quinquies.*

Differimento di termini di scadenze previste dalla legge n. 416 del 1998, in materia di metanizzazione del Mezzogiorno.

1. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, già previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, sono differiti al 31 dicembre 2002.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416 (Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO) è il seguente:

«Art. 1. — 1. La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, deve, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6 dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. *(Omissis).*

4. Per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa di cui al comma 6 dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 8-*sexies.*

Etichettatura di sfarinati e paste alimentari

1. All'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2002».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 (Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12 *(Disposizioni transitorie e finali).* — 1. È consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento, quando è diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che non siano nocivi alla salute umana ed il produttore, di volta in volta, invii preventivamente, a mezzo raccomandata fornita di ricevuta di ritorno indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, una comunicazione scritta nella quale siano indicate le merci ed il quantitativo da produrre, i requisiti di difformità dalle norme del presente regolamento, la quantità, il tipo e le caratteristiche delle materie prime e delle sostanze che si intendono utilizzare, la data di inizio della lavorazione e la durata della medesima, nonché il Paese di destinazione finale.

2. La lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al comma 1 va effettuata in modo da rendere possibile il diretto, immediato controllo da parte degli organi di vigilanza, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti destinati al consumo nazionale. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinate al consumo nazionale, nonché i prodotti destinati alla spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo o alla esportazione ed aventi requisiti diversi da quelli prescritti, vanno immagazzinati in appositi locali sulla porta dei quali deve essere affisso un cartello recante la scritta a caratteri ben visibili: «Deposito di materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale».

3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento, nonché le sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente regolamento, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1, vanno annotate in apposito registro di carico e scarico il quale deve riportare le stesse indicazioni prescritte quando si intendono utilizzare le stesse materie e sostanze per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinate all'esportazione, di cui al comma 4.

4. È, altresì, consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento, purché si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalità fissate con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità. Fino all'emanazione del predetto decreto continua ad applicarsi il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 9 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 1970, fermo restando che i richiami alla legge 4 luglio 1967, n. 580, in esso contenuti, con riferimento agli sfarinati ed alle paste alimentari, sono sostituiti con i richiami al presente regolamento.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento.

6. *Fino al 30 giugno 2002* è consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi non conformi, purché conformi alle disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 580 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.».

Art. 8-*septies.*

Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle loro province da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997.

*1. Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano nei territori delle regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997, fino al 31 dicembre 2002.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1-*ter,* commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 1-*ter (Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo).* — 1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 2000, anche se già incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dai soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvederà tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.».

Art. 8-*octies.*

Minoranze linguistiche storiche

1. I termini di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla scadenza fissata nel medesimo articolo.

2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) è il seguente:

«Art. 13 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8, sono fissati in tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i termini di cui ai commi 5, 6, 7, del medesimo art. 8 sono fissati, rispettivamente, in quattro, cinque e sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento si applica alla minoranza linguistica slovena fino alla completa operatività della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia».

3. Entro un anno dalla sua entrata in vigore il presente regolamento è sottoposto a revisione.».

— Il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 è il seguente:

«2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate.».

— Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 è il seguente:

«1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di L. 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.».

Art. 8-*nonies.*

Differimento di interventi nel settore della ricerca scientifica

1. Al fine di differire gli interventi nel settore della ricerca scientifica utilizzando le risorse finanziarie stanziate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa:

a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;

b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno 2003, per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria;

c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 20.658 migliaia di euro per l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a 6,5 miliardi di lire per l'anno 2001, a 61.717 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 63.782 migliaia di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e successive modificazioni, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A00137

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica del decreto di limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Port Louis (Repubblica di Mauritius)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Giovanni Domenico Gamba, Console onorario in Port Louis (Repubblica di Mauritius), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini ed all'esercizio delle funzioni previste dal decreto ministeriale n. 757-*bis* del 1° luglio 1999, esercita le seguenti funzioni consolari:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Pretoria (Sud Africa) del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato, previsto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2001

Il direttore regionale: DOMINEDÒ

01A13705

Presentazione delle lettere credenziali degli ambasciatori della Repubblica dello Yemen, del Ghana, del Mozambico, degli Stati Uniti d'America, di Bosnia Erzegovina e della Mongolia.

Lunedì 10 dicembre 2001 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Mohamed Saleh Ahmed Al-Helaly, ambasciatore della Repubblica dello Yemen, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 10 dicembre 2001 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Kofi Dsane-Selby, Ambasciatore della Repubblica del Ghana, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 10 dicembre 2001 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Francisco Elias Paulo Cigarro, ambasciatore della Repubblica del Mozambico, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 10 dicembre 2001 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Melvin F. Sembler, ambasciatore degli Stati Uniti d'America, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 10 dicembre 2001 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Luksa Soljan, ambasciatore della Repubblica di Bosnia Erzegovina, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 10 dicembre 2001 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Chuluun Batjargal, ambasciatore della Mongolia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

02A00036

Rilascio di exequatur

In data 10 dicembre 2001 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Vittorio Minola, console onorario di Spagna a Novara.

02A00035

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.22540-XV.J(2227) del 18 ottobre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

Peonia sferica sky calibro 90 colore bianco;

Peonia sferica sky calibro 90 colore giallo;

Peonia sferica sky calibro 90 colore rosso;

Peonia sferica sky calibro 90 colore verde;

Peonia sferica sky calibro 90 colore tremolante giallo;

Peonia sferica sky calibro 90 colore tremolante bianco;

Peonia sferica sky calibro 90 colore viola;

Peonia sferica sky calibro 90 colore arancione;

Peonia sferica sky calibro 90 colore salice dorato;

Peonia sferica sky calibro 90 colore scoppiettante eco;

Peonia sferica sky calibro 90 colore scoppiettante;

Peonia sferica sky calibro 90 colore lampeggiante bianco;

Peonia sferica sky calibro 115 colore bianco;

Peonia sferica sky calibro 115 colore giallo;

Peonia sferica sky calibro 115 colore rosso;

Peonia sferica sky calibro 115 colore verde;

Peonia sferica sky calibro 115 colore tremolante giallo;

Peonia sferica sky calibro 115 colore tremolante bianco;

Peonia sferica sky calibro 115 colore viola;

Peonia sferica sky calibro 115 colore arancione;

Peonia sferica sky calibro 115 colore salice dorato;

Peonia sferica sky calibro 115 colore scoppiettante eco;

Peonia sferica sky calibro 115 colore scoppiettante;

Peonia sferica sky calibro 115 colore lampeggiante bianco;

Peonia sferica sky calibro 155 colore bianco;

Peonia sferica sky calibro 155 colore giallo;

Peonia sferica sky calibro 155 colore rosso;

Peonia sferica sky calibro 155 colore verde;

Peonia sferica sky calibro 155 colore tremolante giallo;

Peonia sferica sky calibro 155 colore tremolante bianco;

Peonia sferica sky calibro 155 colore viola;

Peonia sferica sky calibro 155 colore arancione;

Peonia sferica sky calibro 155 colore salice dorato;

Peonia sferica sky calibro 155 colore scoppiettante eco;

Peonia sferica sky calibro 155 colore scoppiettante;
Peonia sferica sky calibro 155 colore lampeggiante bianco;
Peonia sferica sky calibro 205 colore bianco;
Peonia sferica sky calibro 205 colore giallo;
Peonia sferica sky calibro 205 colore rosso;
Peonia sferica sky calibro 205 colore verde;
Peonia sferica sky calibro 205 colore tremolante giallo;
Peonia sferica sky calibro 205 colore tremolante bianco;
Peonia sferica sky calibro 205 colore viola;
Peonia sferica sky calibro 205 colore arancione;
Peonia sferica sky calibro 205 colore salice dorato;
Peonia sferica sky calibro 205 colore scoppiettante eco;
Peonia sferica sky calibro 205 colore scoppiettante;
Peonia sferica sky calibro 205 colore lampeggiante bianco;
Flash sky calibro 50;
Flash sky calibro 60;
Flash sky calibro 70;
Super flash sky calibro 70;
Flash sky calibro 85;
Jump flash sky colore flash;
Jump flash sky colore flash-bianco;
Jump flash sky colore flash-giallo;
Jump flash sky colore flash-rosso;
Jump flash sky colore flash-verde;
Jump flash sky colore flash-tremolante giallo;
Jump flash sky colore flash-tremolante bianco;
Jump flash sky colore flash-viola;
Jump flash sky colore flash-arancione;
Jump flash sky colore flash-salice dorato;
Jump flash sky colore flash-scoppiettante eco;
Jump flash sky colore flasli-scoppiettante;
Jump flash sky colore flash-lampeggiante bianco;
Fontana sky colore bianco;
Fontana sky colore giallo;
Fontana sky colore rosso;
Fontana sky colore verde;
Fontana sky colore tremolante giallo;
Fontana sky colore tremolante bianco;
Fontana sky colore viola;
Fontana sky colore arancione;
Fontana sky colore salice dorato;
Fontana sky colore scoppiettante eco;
Fontana sky colore scoppiettante;
Fontana sky colore lampeggiante bianco;
Super fontana sky colore bianco;
Super fontana sky colore giallo;
Super fontana sky colore rosso;
Super fontana sky colore verde;
Super fontana sky colore tremolante giallo;
Super fontana sky colore tremolante bianco;
Super fontana sky colore viola;
Super fontana sky colore arancione;
Super fontana sky colore salice dorato;
Super fontana sky colore scoppiettante eco;
Super fontana sky colore scoppiettante;
Super fontana sky colore lampeggiante bianco;
Fiaccola sky colore bianco;
Fiaccola sky colore giallo;
Fiaccola sky colore rosso;
Fiaccola sky colore verde;
Fiaccola sky colore tremolante giallo;
Fiaccola sky colore tremolante bianco;
Fiaccola sky colore viola;
Fiaccola sky colore arancione;
Fiaccola sky colore salice dorato;
Fiaccola sky colore scoppiettante eco;
Fiaccola sky colore scoppiettante;
Fiaccola sky colore lampeggiante bianco;
Super fiaccola sky colore bianco;
Super fiaccola sky colore giallo;
Super fiaccola sky colore rosso;
Super fiaccola sky colore verde;
Super fiaccola sky colore tremolante giallo;
Super fiaccola sky colore tremolante bianco;
Super fiaccola sky colore viola;
Super fiaccola sky colore arancione;
Super fiaccola sky colore salice dorato;
Super fiaccola sky colore scoppiettante eco;
Super fiaccola sky colore scoppiettante;
Super fiaccola sky colore lampeggiante bianco;
Cometa sky colore bianco;
Cometa sky colore giallo;
Cometa sky colore rosso;
Cometa sky colore verde;
Cometa sky colore tremolante giallo;
Cometa sky colore tremolante bianco;
Cometa sky colore viola;
Cometa sky colore arancione;
Cometa sky colore salice dorato;
Cometa sky colore scoppiettante eco;
Cometa sky colore scoppiettante;
Cometa sky colore lampeggiante bianco;
Cometa con fischi sky colore bianco;
Cometa con fischi sky colore giallo;
Cometa con fischi sky colore rosso;
Cometa con fischi sky colore verde;
Cometa con fischi sky colore tremolante giallo;
Cometa con fischi sky colore tremolante bianco;
Cometa con fischi sky colore viola;
Cometa con fischi sky colore arancione;

Cometa con fischi sky colore salice dorato;

Cometa con fischi sky colore scoppiettante eco;

Cometa con fischi sky colore scoppiettante;

Cometa con fischi sky colore lampeggiante bianco;

Cometa con farfalle sky colore bianco;

Cometa con farfalle sky colore giallo;

Cometa con farfalle sky colore rosso;

Cometa con farfalle sky colore verde;

Cometa con farfalle sky colore tremolante giallo;

Cometa con farfalle sky colore tremolante bianco;

Cometa con farfalle sky colore viola;

Cometa con farfalle sky colore arancione;

Cometa con farfalle sky colore salice dorato;

Cometa con farfalle sky colore scoppiettante eco;

Cometa con farfalle sky colore scoppiettante;

Cometa con farfalle sky colore lampeggiante bianco;

Cometa con girelle sky colore bianco;

Cometa con girelle sky colore giallo;

Cometa con girelle sky colore rosso;

Cometa con girelle sky colore verde;

Cometa con girelle sky colore tremolante giallo;

Cometa con girelle sky colore tremolante bianco;

Cometa con girelle sky colore viola;

Cometa con girelle sky colore arancione;

Cometa con girelle sky colore salice dorato;

Cometa con girelle sky colore scoppiettante eco;

Cometa con girelle sky colore scoppiettante;

Cometa con girelle sky colore lampeggiante bianco;

Cometa con ululi sky colore bianco;

Cometa con ululi sky colore giallo;

Cometa con ululi sky colore rosso;

Cometa con ululi sky colore verde;

Cometa con ululi sky colore tremolante giallo;

Cometa con ululi sky colore tremolante bianco;

Cometa con ululi sky colore viola;

Cometa con ululi sky colore arancione;

Cometa con ululi sky colore salice dorato;

Cometa con ululi sky colore scoppiettante eco;

Cometa con ululi sky colore scoppiettante;

Cometa con ululi sky colore lampeggiante bianco;

Tronetto per moschetteria sky;

Super tronetto per moschetteria sky,

che il sig. Schiavone Edipo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Reggio Calabria - Contrada Vallone Bovetto, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.6743-XV.J(3300) del 22 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

detonatore ad onda d'urto «Indetshock MS 25/50», nei seguenti numeri di ritardo e tempi:

Numero ritardo	Tempo ritardo(ms)	Numero ritardo	Tempo ritardo (ms)	Numero ritardo	Tempo ritardo (ms)
0	0	11	275	22	600
1	25	12	300	23	650
2	50	13	325	24	700
3	75	14	350	25	750
4	100	15	375	26	800
5	125	16	400	27	850
6	150	17	425	28	900
7	175	18	450	29	950
8	200	19	475	30	1000
9	225	20	500		
10	250	21	550		

detonatore ad onda d'urto «Indetshock TS», nei seguenti numeri di ritardo e tempi:

Serie	Numero ritardo	Tempo ritardo (ms)
T 100	0	25
	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
	5	500
	6	600
	7	700
	8	800
	9	900
	10	1000
T 200	12	1200
	14	1400
	16	1600
	18	1800
	20	2000
T 500	25	2500
	30	3000
	35	3500
	40	4000
	45	4500
	50	5000
	55	5500
	60	6000
	65	6500
	70	7000
	75	7500
	80	8000
	85	8500
	90	9000

connettore ad onda d'urto «Indetshock Surface», nei seguenti colori e tempi di ritardo del blocco-connettore denominato «UNI»:

Colore del blocco connettore «Uni»	Tempo ritardo (ms)
verde	0
marrone	9
giallo	17
rosso	25
bianco	42
blu	67
nero	109
arancio	176

Che la «Cheddite Italia S.p.a.» con stabilimento in Aulla (Messina) intende importare dalla Austin Detonators-Detex Company Ltd - Repubblica Ceca, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0360, 1.1B.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25996-XV.J(2438) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Girandola De Cristofaro», che il sig. De Cristofaro Antonio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Belmonte Mezzagno (Palermo) - contrada Chiusa D'Alia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25994-XV.J(2454) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Ande 15», che il sig. De Cristofaro Antonio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Belmonte Mezzagno (Palermo) - contrada Chiusa D'Alia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14860-XV.J(2999) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Foti Sfera 21-1», che il sig. Foti Rocco intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Sinopoli (Reggio Calabria) - contrada Grotte, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26211-XV.J(2477) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «colpo calibro 70 basso di fabio», che la sig.ra Novelli Monica intende produrre nella propria fabbrica in Torricella Sicura (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.613-XV.J(2702) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «colpo scuro 55» è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27150-XV.J(2607) del 18 ottobre 2001, il manufatti esplosivi denominati: «bomba S. Severo 80/1»; «bomba S. Severo 80/2»; «sfera S. Severo 13»; «sfera S. Severo 21», che la «Pirotecnica S. Severo S.a.s.» di Del Vicaro Giacomo e di Genova Leonardo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in S. Severo (Foggia) - località San Riccardo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27171-XV.J(2598) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «colpo scuro allevi calibro 50 mm con effetto tuono», che la ditta pirotecnica Allevi Filippo di Carmine Daziani intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25076-XV.J(2398) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «otto», che la «Pirotecnica Soldi S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8798-XV.J(2899) del 27 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

sfera sorrentino 100;

sfera sorrentino 125;

sfera sorrentino 150;

sfera sorrentino 200;

sfera sorrentino 300;

bomba con lampi sorrentino 75;

bomba spacco e botta sorrentino 90;

bomba a 8 sorrentino 130;

stucchio sorrentino 75;

bomba a farfalle sorrentino 100;

bomba a serpentelli sorrentino 80,

che il sig. Sorrentino Antonio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Palma Campania (Napoli), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 01A13706 a 01A13710-02A00013

Revoca del decreto 17 settembre 2001 di riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/B.28186-XV.J(3364) del 14 dicembre 2001 il decreto 557/B.18133.XV.J(3364) datato 17 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 6 ottobre 2001 - serie generale - n. 233, è revocato.

Il manufatto denominato «Tuono tipo C» che la ditta Viviano S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in S. Angelo di Mercato S. Severino (Salerno) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giudizionale al T.A.R., ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

01A13924

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 gennaio 2002

Dollaro USA	0,8909
Yen giapponese	118,22
Corona danese	7,4391
Lira Sterlina	0,61820
Corona svedese	9,2353
Franco svizzero	1,4703
Corona islandese	91,26
Corona norvegese	7,9585
Lev bulgaro	1,9540
Lira cipriota	0,57577
Corona ceca	32,257
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,75
Litas lituano	3,5632
Lat lettone	0,5628
Lira maltese	0,4020
Zloty polacco	3,5070
Leu romeno	28588
Tallero sloveno	216,4417
Corona slovacca	42,845
Lira turca	1241000
Dollaro australiano	1,7110
Dollaro canadese	1,4267
Dollaro di Hong Kong	6,9480
Dollaro neozelandese	2,0774
Dollaro di Singapore	1,6479
Won sudcoreano	1162,18
Rand sudafricano	10,3567

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A00138

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Croce d'argento

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 2001, è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'esercito:

al col. Augusto Staccioli nato il 3 giugno 1949 ad Urbino (Pesaro), con la seguente motivazione: «vice comandante della brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione "Constant forge" dal 19 ottobre 1998 all'8 aprile 1999, assolveva il proprio incarico con ammirevole slancio, grande serenità ed equilibrio, rarissima perizia, elevatissimo impegno personale, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile spirito di sacrificio.

Collaboratore preziosissimo, elemento propulsore nel settore operativo, in possesso di una spiccata iniziativa, ha fornito un rendimento di assoluto ed impareggiabile valore, dimostrandosi elemento insostituibile e di eccezionale spessore professionale, di eminente caratura si è rivelato il suo contributo in occasione delle innumerevoli attività di carattere operativo ed umanitario, in cui ha saputo esprimere fortissima determinazione, spiccata iniziativa ed impareggiabile senso pratico.

Bellissima figura di ufficiale, di assoluta lealtà ed affidabilità, si è distinto immediatamente per le sue straordinarie doti umane e per la sua preparazione professionale ponendosi quale elemento di riferimento per tutto il personale della brigata, riscuotendo nel contempo l'ammirazione e la stima anche dei quadri degli altri contingenti presenti in Bosnia, pienamente cosciente delle proprie attribuzioni e dell'importanza della missione, ha costantemente ed instancabilmente espresso un impegno personale qualificatissimo e di assoluto valore che si è tradotto in azioni risolute e decisive o in studi di elevatissima e significativa valenza successivamente trasmessi agli organi centrali ed agli istituti di formazione in patria. Professionista di spicco, è riuscito con la sua straordinaria motivazione ed il suo eccezionale spirito di abnegazione ad emergere decisamente tra il personale della brigata e ad esercitare una fortissima azione carismatica e di sprone nei confronti di tutti.

Chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, di grandissima dedizione alla causa per la quale ha saputo riversare senza risparmio tutte le sue migliori energie, ha contribuito, in maniera notevolissima, a dare lustro al contingente nazionale ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia nel più ampio contesto multinazionale ed internazionale. (Sarajevo - Bosnia Herzegovina - 8 aprile 1999).

Con decreti ministeriali in data 2 marzo 2001, sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'esercito:

al col. Bruno Stano nato il 14 dicembre 1954 a Manduria (Taranto), con la seguente motivazione: «comandante del 151° reggimento fanteria "Sassari" inquadrato nella brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione "Constant forge" dal 1° dicembre 1998 al 9 aprile 1999, assolveva il proprio incarico con ammirevole slancio, grande serenità ed equilibrio, rarissima perizia, elevatissimo impegno personale, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile spirito di sacrificio, ma sopratutto con straordinarie doti umane e caratteriali.

Collaboratore preziosissimo, in possesso di una spiccata iniziativa, ha fornito un rendimento di assoluto ed impareggiabile valore, dimostrandosi elemento insostituibile e di eccezionale spessore professionale; rendeva, in particolare, l'unità alle sue dipendenze perfettamente amalgamata, superbamente addestrata e in grado di assolvere delicatissime incombenze operative sin dalle prime ore dopo l'arrivo a Sarajevo. Di eminente caratura, dirigeva tutte le operazioni con una chiarissima visione delle problematiche, adottando sempre soluzioni efficaci semplici, rapide ed estremamente concrete, pur operando in condizioni climatiche ed ambientali difficilissime e spesso in aree ad alto rischio, ha evidenziato sempre una straordinaria ed innata attitudine al comando ed è riuscito in ogni occasione - esprimendo fortissima determinazione, spiccata iniziativa ed impareggiabile senso pratico - a raggiungere lo scopo prefissato della missione.

Bellissima figura di ufficiale amato rispettato dai suoi uomini, di assoluta lealtà ed affidabilità, si è caratterizzato immediatamente per le sue straordinarie doti umane e per la sua preparazione professionale quale elemento di riferimento per tutto il personale del reggimento, riscuotendo nel contempo l'ammirazione e la considerazione anche dei quadri e dei comandi degli altri contingenti presenti in Bosnia, pienamente cosciente delle proprie attribuzioni e professionista di spicco, è riuscito con la sua straordinaria motivazione ed il suo eccezionale spirito di abnegazione ad emergere decisamente e ad esercitare una fortissima azione carismatica e di sprone nei confronti di tutti.

Chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, di grandissima dedizione alla causa per la quale ha saputo riversare senza risparmio tutte le sue migliori energie, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia nel più ampio contesto multinazionale ed internazionale» (Sarajevo - Bosnia Herzegovina - 8 aprile 1999).»;

al col. Filippo Petrera nato il 4 novembre 1946 ad Acquaviva delle Fonti (Bari), con la motivazione: «capo cellula "Civil and military cooperation" dello stato maggiore della brigata multinazionale

nord impegnata nel teatro della Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant forge", assolveva il proprio incarico con ammirevole slancio, grande serenità d'animo, rarissima perizia, elevatissimo impegno personale, ma soprattutto con straordinarie doti umane e caratteriali, collaboratore preziosissimo ed insostituibile, animato da uno spiccato senso di equità, ha con immediatezza acquisito il rispetto e la stima di tutte le fazioni (musulmane, serbe, croate ed ebree) che in lui hanno visto un elemento scevro da qualsiasi posizione di favore o di parte, pronto a recepire e ad analizzare con giusto rigore le istanze, organizzando successivamente la distribuzione degli aiuti - spesso in prima persona ed in condizioni climatiche ed ambientali anche particolarmente avverse - con scrupolo e precisione, recapitando gli stessi anche in posti remoti ed isolati dove a volte, proprio per la loro naturale collocazione e/o per la difficoltà delle vie di comunicazione, gli abitanti si mostravano diffidenti e talvolta ostili alle truppe di Sfor. di assoluta valenza le operazioni condotte con la Rover Italia e con i comuni della Lunigiana che hanno visto la distribuzione di aiuti per decine di autocarri pesanti; di altrettanto pregio l'apporto garantito alle organizzazioni nazionali (comuni di varie regioni italiane, caritas, protezione civile,....) che hanno inviato in teatro consistenti quantitativi di materiali che l'ufficiale ha provveduto a distribuire secondo il criterio di "dove maggiore era il bisogno" rilasciando agli enti dimostrazioni scritte e fotografiche delle consegne, di rilievo anche l'azione di coordinamento svolta fra le organizzazioni nazionali ed internazionali e le autorità politiche locali per la definizione di alcuni progetti di ricostruzione, nonchè l'opera svolta per la rielaborazione del piano di evacuazione delle ambasciate e delle stesse organizzazioni. L'ufficiale per la sua innata capacità di essere sempre espansivo e cordiale, per la naturale predisposizione a rapportarsi con qualsivoglia interlocutore di qualsiasi etnia, religione o estrazione ha creato attorno ai soldati dell'intero contingente italiano un clima di rispetto e di riconoscenza che alla fine - specie nei momenti più caldi e difficili della permanenza della brigata in Bosnia - ha costituito un "patrimonio di sicurezza" di cui avvalersi soprattutto nelle operazioni più impegnative e pericolose, a maggior valenza militare.

Bellissima figura di ufficiale superiore, di assoluta lealtà ed affidabilità, ha saputo trasfondere negli uomini alle proprie dipendenze ed in tutti coloro che gli sono stati vicino, grande senso del dovere ed altissima motivazione.

Chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, di grandissima dedizione alla causa per la quale ha saputo riversare senza risparmio tutte le sue migliori energie, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia nel più ampio contesto multinazionale ed internazionale». (Sarajevo - Bosnia Herzegovina - 8 aprile 1999).».

Con decreti ministeriali in data 2 marzo 2001 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Al mar. ca. Ferdinando Russo, nato l'11 aprile 1963 a Caserta con la motivazione: «Sottufficiale addetto alla cellula operazioni in corso dell'area funzionale di manovra dello Stato maggiore della brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina a Sarajevo nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile spirito di sacrificio, ma soprattutto con assoluta e totale disponibilità. Coadiutore a tutto campo del proprio capo cellula, in possesso di un eccezionale bagaglio tecnico-professionale, fidato ed assolutamente affidabile, si è costantemente proposto quale preziosissimo ed insostituibile coadiutore acquisendo con immediatezza la stima e la considerazione oltre che di coloro che lavoravano all'interno della cellula, anche dei responsabili alle sale operative delle unità dipendenti, italiana e portoghese. Il suo impegno continuo, la sua spiccata attitudine agli incarichi di carattere operativo, la naturale predisposizione ad operare in ambienti multinazionali gli hanno consentito di raggiungere in ogni circostanza risultati di eccezionale portata e valore. Bellissima figura di sottufficiale, di assoluta lealtà ed affidabilità, ha saputo trasfondere in tutti coloro che gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione. Chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, di grandissima dedizione alla causa per la quale ha saputo riversare tutte le sue migliori energie, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia nel contesto multinazionale ed internazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al mar. ord. Angelo Vacchio, nato il 24 aprile 1964 a Pratola Serra (Avellino) con la motivazione: «Sottufficiale inquadrato nel RCST "Ariete" quale "marconista e responsabile del magazzino radio" nella brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina a Sarajevo nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile spirito di sacrificio, ma soprattutto con assoluta e totale disponibilità. Coadiutore a tutto campo del proprio capo cellula, in possesso di un eccezionale bagaglio tecnico-professionale, fidato ed assolutamente affidabile, si è costantemente proposto quale preziosissimo ed insostituibile coadiutore acquisendo con immediatezza la stima e la considerazione oltre che di coloro che lavoravano all'interno della cellula, anche dei responsabili alle sale operative delle unità dipendenti, italiana e portoghese. Il suo impegno continuo, la sua spiccata altitudine agli incarichi di carattere operativo, la naturale predisposizione ad operare in ambienti multinazionali gli hanno consentito di raggiungere in ogni circostanza risultati di eccezionale portata e valore. Bellissima figura di sottufficiale, di assoluta lealtà ed affidabilità, ha saputo trasfondere in tutti coloro che gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione. Chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, di grandissima dedizione alla causa per la quale ha saputo riversare tutte le sue migliori energie, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia nel contesto multinazionale ed internazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al mar.ord. Paolo Malerba, nato il 23 agosto 1964 a Catania con la motivazione: «Sottufficiale impiegato presso la segreteria particolare del comandante della brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, grandissima autonomia e spirito d'iniziativa, innegabile esperienza e preparazione, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile spirito di sacrificio. Collaboratore a tutto campo del proprio generale e in senso più vasto di tutto lo Stato maggiore della brigata, si è costantemente proposto quale preziosissimo ed insostituibile consulente in ogni attività prevista nella sfera della rappresentanza e del cerimoniale, adoprandosi, anche a costo di grandi sacrifici personali, per essere sempre aderente ed in perfetta armonia con le esigenze legate alla funzione di comando ha saputo, in particolare, dare il proprio prezioso contributo, assicurando un'assistenza sul piano informatico di eccezionale spessore, nella stesura di documenti che venivano prodotti dal generale comandante, adoprandosi senza limiti di orario, sacrificando spesso anche momenti di meritato riposo. Il suo encomiabile comportamento e l'assoluta disponibilità mostrata anche verso chiunque avesse bisogno di lui, gli ha consentito di accattivarsi con immediatezza la stima e la fiducia di superiori, collaboratori e colleghi. Bellissima figura di sottufficiale determinato ed energico, ricco d'iniziativa, ha saputo trasfondere in tutti coloro che gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione. Chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine ed il prestigio dell'Italia nel più vasto contesto multinazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al mar. ord. Simone Catalano, nato il 14 giugno 1961 a Trapani con la motivazione: «Sottufficiale addetto al punto di controllo Nato-UEO e nucleo di sicurezza dell'area funzionale informazioni e guerra elettronica dello Stato maggiore della brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina a Sarajevo nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, grande serenità, rarissima perizia, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabi-

lità, encomiabile spirito di sacrificio, ma sopratuto con assoluta lealtà e totale disponibilità. Coadiutore a tutto campo del proprio capo cellula, in possesso di un eccezionale bagaglio tecnico-professionale, fidato ed assolutamente affidabile, si è costantemente proposto quale preziosissimo ed insostituibile elemento propulsore del delicato settore acquisendo con immediatezza la stima e la considerazione dei responsabili alle informazioni che operavano presso le unità dipendenti, italiana e portoghese. Il suo impegno continuo e prolungato, la sua spiccata attitudine agli incarichi di carattere operativo, la sua innata capacità a operare in ambienti multinazionali gli hanno consentito di raggiungere in ogni circostanza risultati di eccezionale portata e valore. Bellissima figura di sottufficiale con un bagaglio professionale di netto rilievo, ha saputo trasfondere negli uomini che a qualsiasi titolo gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione. Chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, di grandissima dedizione alla causa per la quale ha saputo riversare tutte le sue migliori energie, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia nel contesto multinazionale ed internazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al mar. ca. Nicola Terzo, nato il 13 agosto 1961 a Palermo con la motivazione: «Sottufficiale inserito quale addetto alla cellula operazioni in corso dell'area funzionale di manovra dello Stato maggiore della brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, grandissima esperienza e preparazione, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile spirito di sacrificio. Collaboratore a tutto campo del proprio capo cellula cui ha costantemente offerto una preziosissima ed insostituibile consulenza per la perfetta conoscenza delle procedure Nato, ha garantito una instancabile presenza all'interno della sala operativa contribuendo in maniera determinante ad accrescere l'efficienza e la funzionalità del settore di competenza. Magnifica figura di sottufficiale che ha voluto seguire il proprio comando di brigata malgrado risentisse ancora di alcuni lievi problemi fisici, personaggio di levatura morale e caratteriale eccezionale, malgrado l'impiego incessante ed incalzante, non ha mai mancato di seguire con attenzione e sensibilità i colleghi, non lesinando giusti consigli. Questo suo encomiabile comportamento gli ha consentito di accattivarsi con immediatezza la stima e la fiducia di superiori, collaboratori e di chi in lui ha sempre trovato un punto di sicuro riferimento ed una persona di grande esperienza, leale ed affidabile. Bellissima figura di sottufficiale determinato ed energico, ha saputo trasfondere in tutti coloro che gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione. Chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia in un più vasto contesto multinazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al mar. ca. Matteo Bonaccorso, nato il 7 febbraio 1957 a Prizzi (Palermo) con la motivazione: «Sottufficiale capo della segreteria particolare del comandante della brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, grandissima autonomia e spirito d'iniziativa, innegabile esperienza e preparazione, rarissima perizia, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile spirito di sacrificio. Collaboratore a tutto campo del proprio generale e in senso più vasto di tutto lo Stato maggiore della brigata, si è costantemente proposto quale preziosissimo ed insostituibile consulente in ogni attività prevista nella sfera della rappresentanza e del cerimoniale legato alla figura del comandante, adoprandosi, anche a costo di grandi sacrifici personali, per essere sempre aderente ed in perfetta armonia con le esigenze legate alla funzione di comando. Ha saputo, in particolare, dare il proprio prezioso contributo nell'affrontare problematiche variegate per tipologia e complessità nella definizione, sostenendo con fermezza e determinazione le proprie idee e le proprie soluzioni sempre chiare, estremamente semplici e lineari, frutto soprattutto di una chiara visione della situazione e di una esperienza davvero invidiabile acquisita in precedenti esperienze all'estero, una nella stessa Bosnia-Herzegovina presso il comando della divisione francese. Questo suo encomiabile comportamento gli ha consentito di accattivarsi con immediatezza la stima e la fiducia di tutti - superiori, collaboratori e colleghi - ma soprattutto di chi, specie fra i sottufficiali più giovani, in lui ha sempre trovato un punto di sicuro riferimento ed un esempio sul come operare e muoversi in ambienti multinazionali ed internazionali. Bellissima figura di sottufficiale determinato ed energico, ricco d'iniziativa, particolarmente abile a muoversi in ambienti internazionali per la sicura padronanza delle lingue inglese e francese, ha saputo trasfondere in tutti coloro che gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione. Chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine ed il prestigio dell'Italia nel più vasto contesto multinazionale ed internazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

All'aiut. Ciro Carraturo, nato il 26 gennaio 1949 a Napoli con la motivazione: «Sottufficiale inserito quale diretto responsabile del nucleo stampa e tipografia nella cellula pianificazione delle operazioni in corso dell'area funzionale di manovra dello Stato maggiore della brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, grandissima esperienza e preparazione, rarissima perizia, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile spirito di sacrificio ed eminente spirito d'iniziativa. Collaboratore a tutto campo, si è costantemente proposto quale preziosissimo ed insostituibile consulente in un settore particolarmente importante, contribuendo alla produzione in tutte le lingue Nato di documenti operativi ed opuscoli che hanno raccolto l'unanime plauso degli organi nazionali ed internazionali che hanno avuto l'opportunità di consultarli o solo di entrarne a contatto. La sua opera, portata avanti in condizioni climatiche difficili ed in un ambiente scarsamente adatto ad un lavoro tipografico, con penuria di personale qualificato, sempre in tempi strettissimi, ha spesso condizionato l'orario d'impiego del sottufficiale che, comunque, mai ha dato segni di cedimento, mai ha lesinato il proprio contributo, applicandosi per contro con una costanza ed una determinazione propria solo dei più quotati professionisti, estendendo il lavoro anche all'arco notturno pur di presentare puntuale il prodotto finito. Personaggio di levatura morale e caratteriale eccezionale, malgrado l'impiego incessante ed incalzante, non ha mai mancato di seguire con attenzione e sensibilità i colleghi più giovani, non lesinando consigli, affrontando assieme a loro tutte le più svariate problematiche. Questo suo encomiabile comportamento gli ha consentito di accattivarsi con immediatezza la stima e la fiducia di superiori, collaboratori e di chi soprattutto i più giovani, in lui ha sempre trovato un punto di sicuro riferimento ed una persona esperta, leale ed affidabile. Bellissima figura di sottufficiale determinato ed energico, ha saputo trasfondere in tutti coloro che gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione. Chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia in un più vasto contesto multinazionale ed internazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al ten. Felice Lattanzi, nato l'8 ottobre 1971 a L'Aquila con la motivazione: «Comandante di compagnia della Task force "Orione" imperniata sul 151° reggimento fanteria "Sassari" inquadrato nella brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", ha assolto il proprio incarico con lodevole slancio, grandissima preparazione, serenità, rarissima perizia, encomiabile impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, innato spirito di sacrificio. La sua azione di comando - decisa, equilibrata, scevra da qualsiasi forma di esibizionismo, coraggiosa e risoluta, sempre in linea con le direttive ricevute - ha consentito alla sua unità di imporsi per disciplina e compattezza. Collaboratore a tutto campo dei propri comandanti, si è costantemente proposto quale insostituibile e preziosissimo propulsore in ogni circostanza, prospettando con intelligenza viva soluzioni nuove, molto attagliate, utilissime sul piano funzionale. Bellissima figura di ufficiale determinato ed energico, molto stimato dai propri dipendenti, ha sempre saputo trasfondere grande senso del dovere ed altissima motivazione; la spiccata attitudine nel saper razionalizzare e semplificare gli ha, altresì, consentito di acquisire con immediatezza la stima e la fiducia di superiori, collaboratori e

dei dipendenti che in lui hanno sempre trovato un punto di sicuro riferimento. Con il suo operato, chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia in un più vasto contesto multinazionale ed internazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al cap. Emiliano Vigorita, nato il 25 ottobre 1970 ad Arezzo con la motivazione: «Comandante della compagnia genio pionieri inquadrata nel contingente italiano impegnato nel teatro della Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, grandissima iniziativa, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile perizia. Comandante di ammirevole professionalità e tenacia, ha portato a termine tutti i compiti lui affidati operando spesso in condizioni meteorologiche particolarmente avverse, esercitando una attenta e puntigliosa azione di direzione e controllo dei propri militari, normalmente chiamati a lavorare per piccoli nuclei ed in condizioni di estremo disagio ambientale e psicologico. L'attività svolta a favore delle infrastrutture occupate dai reparti del contingente italiano, ma soprattutto gli interventi effettuati a favore della comunità mussulmana e serba negli abitati di Sarajevo, Pale, Rudo, Visegrad e Cajnice, gli sono valsi l'immediata stima, la considerazione ed il rispetto degli organi Sfor e, soprattutto, delle popolazioni e delle comunità locali che, a riprova, hanno dedicato agli interventi dei suoi genieri, ampio spazio nei rendiconti televisivi e giornalistici. È innegabile che la sua azione ha creato attorno ai soldati italiani un profondo senso di rispetto e di riconoscenza che - specie nei momenti più caldi e difficili della permanenza della brigata - ha costituito un patrimonio di cui avvalersi nelle operazioni con maggior valenza militare, più impegnative e pericolose. Coadiutore a tutto campo dei propri comandanti e sostanzialmente del capo cellula CIMIC di cui è stato il più concreto collaboratore, si è costantemente prodigato prospettando soluzioni nuove, molto attagliate alla situazione esistente, utilissime sul piano funzionale. Bellissima figura di ufficiale, ha saputo trasfondere in chi gli è stato vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione; chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, di grandissima dedizione alla causa per la quale ha saputo riversare tutte le sue migliori energie, ha contribuito in maniera molto significativa a dare lustro al contingente nazionale e prestigio all'Esercito italiano nel contesto multinazionale ed internazionale». — Sarajevo, 5 ottobre 1998 - 8 aprile 1999.

Al cap. Mauro Cabiddu, nato il 7 novembre 1964 a Nurallao (Nuoro) con la motivazione: «Capo cellula S3 della Task force "Orione" imperniata sul 151° reggimento fanteria "Sassari" inquadrato nella brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", ha assolto il proprio incarico con lodevole slancio, grandissima preparazione, serenità, rarissima perizia, encomiabile impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, innato spirito di sacrificio. Sotto la sua guida - caratterizzata da esempio, giusto equilibrio, sincera e convinta dedizione, tenace e costante impegno personale unito ad un'assoluta disponibilità andata oltre qualsiasi limite di tempo ed orario, ma soprattutto da viva intelligenza nella ricerca di soluzioni razionali, semplici e concrete - i suoi uomini impegnati all'interno della cellula hanno raggiunto risultati davvero brillanti, evidenziando un ammirevole livello di efficienza operativa. L'ufficiale ha, in pratica, saputo concepire ed organizzare con elevatissima professionalità le più svariate missioni operative, imperniate anche su consistenti livelli di forze, agendo con la velocità e con la competenza che sono propri dei soli veri professionisti, rivelandosi collaboratore insostituibile e di grande prestigio per il proprio comandante. Bellissima figura di ufficiale determinato ed energico, molto stimato dai propri dipendenti, ha sempre saputo trasfondere grande senso del dovere ed altissima motivazione; la spiccata attitudine nel saper razionalizzare e semplificare gli ha, altresì, consentito di acquisire con immediatezza la stima e la fiducia di superiori, collaboratori e dei dipendenti che in lui hanno sempre trovato un punto di sicuro riferimento. Con il suo operato, chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia in un più vasto contesto multinazionale ed internazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al magg. Vincenzo Liguori, nato il 12 novembre 1958 ad Acquaviva delle Fonti (Bari) con la motivazione: «Consigliere giuridico alle dirette dipendenze del generale comandante la brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio grandissima preparazione e serenità, ammirevole equilibrio, rarissima perizia, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile spirito di sacrificio, ma soprattutto con assoluta e totale lealtà e disponibilità. Collaboratore a tutto campo del comandante, dello Stato maggiore, di tutte le unità del contingente italiano in Bosnia e di chiunque, anche personale Sfor, chiedesse il suo aiuto, si è costantemente proposto quale preziosissimo ed insostituibile consulente in un settore particolarmente sensibile ed importante, palesando in ogni circostanza una naturale predisposizione ad operare con gli interlocutori bosniaci, autorità politiche o semplici cittadini, portandoli con argomentazioni valide e surrogate dal diritto internazionale a definizioni delle controversie in forma giusta ed equa. Di assoluto rilievo, in particolare, la risoluzione di tutte le pratiche giuridiche rimaste ancora insolute dall'arrivo del contingente nazionale a Sarajevo e l'apporto fornito agli organi legali di Sfor in una controversia sorta sulla utilizzazione di una parte della "Tito Barracks", azioni alle quali l'ufficiale ha dedicato ogni possibile attenzione per l'elevata ricaduta che una soluzione positiva delle controversie avrebbe avuto sull'intero contingente. Il suo impegno continuo e prolungato e la sua spiccata attitudine all'attività di competenza gli hanno consentito di raggiungere in ogni circostanza risultati di eccezionale portata e valore che gli hanno permesso di godere della continua e costante fiducia dei superiori e di chi, anche personale straniero, in lui ha sempre trovato un punto di sicuro riferimento. Bellissima figura di ufficiale superiore, ha saputo trasfondere negli uomini alle proprie dipendenze ed in tutti coloro che gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione, dimostrandosi chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, di grandissima dedizione alla causa per la quale ha saputo costantemente riversare tutte le sue migliori energie, contribuendo alla fine in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia nel più vasto contesto multinazionale ed internazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al ten. col. Giorgio Scarchilli, nato il 23 aprile 1957 a Sezze (Latina) con la motivazione: «Comandante di battaglione del 151° reggimento fanteria "Sassari" inquadrato nella brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", ha assolto il proprio incarico con lodevole slancio, grandissima preparazione, serenità, rarissima perizia, encomiabile impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, innato spirito di sacrificio. Sotto la sua guida caratterizzata da un'azione di comando sempre condotta con l'esempio, con giusto equilibrio, con sincera e convinta dedizione, con tenace e costante impegno personale, con la più ampia disponibilità, ma soprattutto con viva intelligenza nella ricerca di soluzioni razionali, semplici e concrete, i complessi di forze posti alle dipendenze - spesso multinazionali e, talvolta, internazionali - hanno raggiunto risultati davvero brillanti in tutti i settori, evidenziando un ammirevole livello di efficienza operativa. L'ufficiale ha, in pratica, saputo concepire, organizzare e condurre in maniera esemplare e con elevatissima professionalità e coraggio, le più svariate missioni operative imperniate anche su consistenti livelli di forze (controllo di vaste aree del territorio, sicurezza a riunioni internazionali, attivazione di posti di controllo, pattuglie mobili, controllo ai siti, sequestri d'armi e munizioni, fino a costituire durante l'operazione "Joint Resolve" unità in riserva del comando della divisione francese in un territorio del tutto nuovo ed in condizioni ambientali difficili); sempre il risultato è stato di grande valenza e di prestigio, suscitando la stima e la considerazione di chi ha operato con lui, soprattutto dei comandi Sfor presenti in Bosnia. Bellissima figura di ufficiale superiore determinato ed energico, molto stimato nel contesto multinazionale, ha saputo trasfondere a tutti i dipendenti grande senso del dovere ed altissima motivazione; la spiccata attitudine nel saper razionalizzare e semplificare gli ha altresì consentito di acquisire con immediatezza la stima e la fidu-

cia di superiori, collaboratori e dei dipendenti che in lui hanno sempre trovato un punto di sicuro riferimento. Con il suo operato, chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia in un più vasto contesto multinazionale ed internazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al ten. col. Francesco Miccoli, nato il 2 gennaio 1950 a Trinitapoli (Foggia) con la motivazione: «Capo cellula G4 "Area funzionale di sostegno logistico" dello Stato maggiore della brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, grandissima preparazione, equilibrio e serenità, rarissima perizia, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile spirito di sacrificio. Collaboratore a tutto campo del comandante di brigata e del capo di Stato maggiore, si è costantemente proposto quale preziosissimo ed insostiuibile capo cellula di un settore particolarmente sensibile ed importante, ergendosi quale elemento propulsore nell'area logistica. Ha saputo, in particolare, affrontare problematiche variegate per tipologia e complessità nella definizione, guidando con fermezza e determinazione la propria cellula verso soluzioni efficaci, chiare, estremamente semplici e lineare frutto soprattutto di una chiara visione della situazione e di un'opera svolta a monte per disporre costantemente di un quadro sempre aggiornato. Sempre l'ufficiale ha saputo cogliere gli elementi essenziali delle questioni, analizzandoli con grande scrupolo, razionalizzandoli e spesso semplificandoli, inducendo - con l'esempio del suo operato - i propri collaboratori a lavorare in quest'ottica, ciò gli ha consentito di accattivarsi con immediatezza la stima e la fiducia di superiori, collaboratori e di chi in lui ha sempre trovato un punto di sicuro riferimento. Il suo impegno continuo e prolungato, specie in fase organizzativa, la sua spiccata attitudine alle attività nel settore di pertinenza, gli hanno consentito di raggiungere in ogni circostanza risultati di eccezionale portata e valore che hanno permesso all'intero contingente, unità portoghesi comprese, di fruire di una impeccabile assistenza logistica. Bellissima figura di ufficiale superiore determinato ed energico, molto stimato nel contesto multinazionale, ha saputo trasfondere in tutti coloro che gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione. con il suo operato, chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia in un più vasto contesto multinazionale ed internazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al ten. col. Giacomo Gallo, nato il 21 marzo 1949 a Cassano delle Murge (Bari) con la motivazione: «Capo cellula G3 "Area funzionale e manovra" dello Stato maggiore della brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, grandissima preparazione e serenità, rarissima perizia, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile spirito di sacrificio. Collaboratore a tutto campo del comandante di brigata e del capo di Stato maggiore, si è costantemente proposto quale preziosissimo ed insostituibile capo cellula di un settore particolarmente sensibile ed importante, ergendosi quale elemento propulsore nell'area operativa ove, oltre alla determinante collaborazione offerta in ogni circostanza ed alla naturale predisposizione ad operare in ambienti multinazionali ed internazionali, assumeva spesso in prima persona la responsabilità della pianificazione e direzione di operazioni anche particolarmente complesse (perquisizione di depositi e siti, sorveglianza di posti di frontiera sensibili, pattugliamenti di itinerari impervi e pericolosi specie a causa delle avverse condizioni meteorologiche); di assoluto rilievo il contributo garantito nella revisione di tutti i preesistenti piani operativi che dovevano essere riadattati alla situazione contingente, contributo che si è nella sostanza concretizzato in un apporto vivificatore ed efficace fatto di soluzioni chiare e facilmente applicabili. Il suo impegno continuo e prolungato, specie in fase organizzativa, la sua spiccata attitudine alle attività del settore di pertinenza, gli hanno consentito di raggiungere in ogni circostanza risultati di eccezionale portata e valore che gli hanno permesso di godere della continua e costante fiducia di superiori, collaboratori e di chi in lui ha sempre trovato un punto di sicuro riferimento. Bellissima figura di ufficiale superiore, determinato ed energico, molto stimato anche dai responsabili operativi delle unità americana e francese contermini, ha saputo trasfondere negli uomini alle proprie dipendenze ed in tutti coloro che gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione. Con il suo operato, chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia in un più vasto contesto multinazionale ed nternazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al ten. col. Dino Marconi, nato il 14 marzo 1951 a Proceno (Viterbo) con la motivazione: «Capo cellula informazioni e guerra elettronica - G2 dello Stato maggiore della brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, grandissima preparazione e serenità, rarissima perizia, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile spirito di sacrificio, ma soprattutto con assoluta e totale disponibilità. Collaboratore a tutto campo, si è costantemente proposto quale preziosissimo ed insostituibile capo cellula di un settore particolarmente sensibile ed importante, ergendosi quale elemento propulsore nell'area operativa-informativa ove, oltre alla determinante collaborazione offerta in ogni circostanza ed alla naturale predisposizione ad operare in ambienti multinazionali ed internazionali, assumeva con coraggio spesso in prima persona la pianificazione e la direzione delle più complesse operazioni di perquisizione di depositi e siti VRS ed ARBIH, nonchè di sorveglianza di alcuni sensibili posti di frontiera. Il suo impegno continuo e prolungato, specie in fase organizzativa, e la sua spiccata attitudine alla branca informativa gli hanno consentito di raggiungere in ogni circostanza risultati di eccezionale portata e valore che gli hanno permesso di godere della continua e costante fiducia dei superiori e di chi in lui ha sempre trovato un punto di sicuro riferimento, di assoluto valore, infine, il contributo dato in idee, suggerimenti e soluzioni pratiche per la definizione di un'architettura efficace ed efficiente degli organi intelligence nazionali schierati in teatro alla luce delle nuove dipendenze venutesi a creare con il passaggio al comando operativo di vertice interforze della responsabilità della condotta della missione. Bellissima figura di ufficiale superiore, ha saputo trasfondere negli uomini alle proprie dipendenze ed in tutti coloro che gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione, dimostrandosi chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, di grandissima dedizione alla causa per la quale ha saputo costantemente riversare tutte le sue migliori energie; ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia nel più vasto contesto multinazionale ed internazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al ten. col. Silvio Iaconis, nato l'8 marzo 1950 a Piana di Sorrento (Napoli) con la motivazione: «Comandante del "Centro logistico" della brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", ha assolto il proprio incarico con lodevole slancio, grandissima preparazione elevato equilibrio e serenità, rarissima perizia, encomiabile impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, innato spirito di sacrificio. Collaboratore a tutto campo del comandante di brigata e dello Stato maggiore con cui ha sempre cooperato in maniera esemplare, si è costantemente proposto quale preziosissimo ed insostituibile comandante di un organo particolarmente importante, ergendosi quale elemento propulsore nell'area logistica. Ha saputo, in particolare, affrontare problematiche variegate per tipologia e complessità nella definizione, con eminente senso di responsabilità, con un impegno - svolto spesso in prima persona - costante, continuo, attento, manifestando grande competenza e chiara visione dei problemi, doti che gli hanno consentito di pervenire con naturalezza ed efficacia a soluzioni semplici, rapide, funzionali e concrete. L'ufficiale ha saputo costituire all'interno del centro logistico una struttura organizzativa snella e flessibile ed al tempo stesso particolarmente efficace, in piena sintonia con la fascia logistica del livello superiore, struttura che ha risposto impeccabilmente e puntualmente alle pressanti domande ed alle svariate esigenze di tutte le unità della brigata multinazionale nord. Bellissima figura di ufficiale

superiore determinato ed energico, molto stimato nel contesto multinazionale, ha saputo trasfondere in tutti coloro che gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione; la spiccata attitudine nel saper razionalizzare e semplificare gli ha altresì consentito di accattivarsi con immediatezza la stima e la fiducia di superiori, collaboratori e dei dipendenti che in lui hanno sempre trovato un punto di sicuro riferimento. Con il suo operato, chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia in un più vasto contesto multinazionale ed internazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al ten. col. Osvaldo Bizzari, nato il 6 giugno 1956 a Casola in Lunigiana (Massa) con la motivazione: «Capo di Stato maggiore della brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, grandissima preparazione, rarissima perizia, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile spirito di sacrificio, malgrado l'ufficiale fosse stato assegnato alla brigata solo pochi giorni prima della partenza. Collaboratore a tutto campo, di assoluta lealtà ed affidabilità, in possesso di spiccato entusiasmo ed innate doti di leader, forgiava attorno a sè uno staff armonico e motivato che sapeva gestire convenientemente ed in modo davvero ottimale ogni momento di crisi; l'ufficiale si e rivelato in sostanza preziosissimo ed insostituibile consulente del comandante specie nelle questioni con più marcata valenza operativa, ergendosi quale elemento propulsore per chiarezza d'idee, semplicità delle soluzioni, grande equilibrio, ma soprattutto per una perfetta conoscenza della dottrina Nato. Coraggioso ed entusiasta della missione e del suo incarico, ha anche chiesto ed ottenuto di partecipare attivamente ad alcune operazioni di elevata valenza militare, dimostrando soprattutto con l'esempio ai quadri più giovani tutta la sua carica umana e caratteriale, nonchè la validità di una preparazione professionale a livello internazionale affinata durante l'incarico di prestigio svolto all'estero, in USA. Di assoluto rilievo il contributo garantito nella revisione di tutti i preesistenti piani operativi che dovevano essere riadattati alla nuova situazione contingente, contributo che si è essenzialmente concretizzato con un apporto vivificatore ed efficace fatto di soluzioni chiare, estremamente semplici e lineari. Il suo impegno continuo e prolungato, tanto nelle fasi organizzative quanto in quelle di condotta, la sua spiccata attitudine alle attività operative, gli hanno consentito di raggiungere in ogni circostanza risultati di eccezionale portata e valore che gli hanno permesso di godere della continua e costante fiducia di superiori, collaboratori e di chi in lui ha sempre trovato un punto di sicuro riferimento. Bellissima figura di ufficiale sueriore con T.SG, determinato ed energico, ha saputo trasfondere negli uomini alle proprie dipendenze ed in tutti coloro che gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione. Con il suo operato, chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia in un più vasto contesto multinazionale ed internazionale». - Sarajevo, 8 aprile 1999.

Al ten. col. Umberto Matarazzo, nato il 19 settembre 1953 a Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) con la motivazione: «Capo cellula operazioni in corso dell'area funzionale di manovra - G3 dello Stato maggiore della brigata multinazionale nord impegnata nel teatro della Bosnia-Herzegovina a Sarajevo nell'ambito dell'operazione di Sfor "Constant Forge", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, grande serenità, rarissima perizia, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile spirito di sacrificio, ma soprattutto con assoluta e totale disponibilità. Coadiutore a tutto campo del comandante di brigata, del capo di Stato maggiore e del proprio capo cellula, si è costantemente proposto quale preziosissimo ed insostituibile elemento propulsore nell'area operativa ove, oltre alla determinante collaborazione offerta in ogni circostanza ed alla naturale predisposizione ad operare in ambienti multinazionali ed internazionali, assumeva spesso in prima persona la pianificazione e la direzione di operazioni complesse quali cinturazione di immobili impiegati per riunioni politiche ad elevato livello politico, perquisizione di depositi e siti, pattugliamenti di itinerari e sorveglianza di alcuni sensibili posti di frontiera. Il suo impegno continuo e prolungato, specie in fase organizzativa, la sua spiccata attitudine agli incarichi di carattere operativo, la sua innata capacità a pervenire - anche e soprattutto nei momenti più "caldi e difficili" dal punto di vista militare - a soluzioni semplici, chiare e lineari, gli hanno consentito di raggiungere in ogni circostanza risultati di eccezionale portata e valore. L'ufficiale si è anche prodigato con encomiabile senso del dovere e della responsabilità nel riadeguamento dei piani di vigilanza e difesa delle infrastrutture militari, contribuendo ad adattarli alle mutate esigenze dello scenario politico militare della Bosnia-Herzegovina mediante provvedimenti concreti ed efficaci che hanno sostanzialmente salvaguardato il personale in servizio mantenendone, nel contempo, un elevato livello di reattività. Bellissima figura di ufficiale superiore con un bagaglio professionale di livello, di assoluta lealtà ed affidabilita, ha saputo trasfondere negli uomini alle proprie dipendenze ed in tutti coloro che gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione; chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, di grandissima dedizione alla causa per la quale ha saputo riversare tutte le sue migliori energie, ha contribuito in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale presente in Bosnia-Herzegovina ed a tutto l'Esercito italiano, elevando l'immagine dell'Italia nel contesto multinazionale ed internazionale». — Sarajevo, 8 aprile 1999.

01A13783-01A13784-01A13782

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Multiservice a r.l.», in Piacenza

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Multiservice a r.l.» in posizione 1070/274134, con sede in Piacenza (costituita per rogito notaio dott. Sergio Motti in data 29 febbraio 1996, repertorio n. 153057) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, sciolgimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A14131

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione ad ampliare il proprio magazzino alla società «Setramar S.p.a.», in Ravenna

Con decreto ministeriale 27 novembre 2001 la società «Setramar S.p.a.», con sede in Ravenna, via Classicana, 99, è autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un nuovo capannone di 3.600 mq (contraddistinto dalla lettera Z nelle planimetrie) e la conseguente diminuzione dell'area scoperta dal piazzale (denominato P) per altrettanti 3.600 mq. La società è altresì autorizzata a depositare nel nuovo capannone le nuove merci come da precedente autorizzazione relativa al piazzale.

01A14008

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Perugia

Con decreto n. 783 dell'11 aprile 2001, del Ministero dei lavori pubblici di concerto con l'Agenzia del demanio, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 580, distinto in catasto del comune di Perugia al foglio n. 284, particella n. 1674, così come indicato nello stralcio planimetrico predisposto in data 5 ottobre 1998 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia; stralcio planimetrico che fa parte integrale del succitato decreto.

01A14108

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Vicenza

Con decreto 30 maggio 2001, n. 4165, dell'ex Ministero dei lavori pubblici, attuale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2001, reg. n. 5, foglio n. 340, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno sito in comune di Vicenza, distino nel catasto del comune medesimo al foglio n. 46, mappali numeri 1395, 1396, 1397 e 1398, ed al foglio n. 64, mappale n. 2167, per una superficie complessiva di Ha 0.33.94, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 23 marzo 1999, in scala 1:2000, dall'ufficio del territorio di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

01A14117

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1469, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Marchio	Ragione sociale	Sede
268 RM	Ravaioli Sante di Eredi	Roma
295 RM	Pieralice Franco	Roma
395 RM	C.E.A.M. S.r.l.	Roma
445 RM	Tolfa Ennio	Roma
497 RM	Zanonzini Mario	Roma
577 RM	Friggi Alfredo	Roma
583 RM	Di Giacomo Marcello di Mauro e Corrado S.n.c.	Roma
778 RM	Fichera Fabrizio	Roma
845 RM	Caldarini Alberto	Roma
847 RM	Organtini Paolo	Roma
856 RM	Ciarambino Marco	Roma
964 RM	Studioemme S.r.l.	Roma
1152 RM	C.B. Gioielli S.n.c. di Bombardi Cristina e Colucci Davide	Roma

Le imprese di cui sopra hanno i punzoni in loro dotazione alla Camera di commercio, fatta eccezione per Pieralice Franco e Di Giacomo Marcello di Mauro e Corrado S.n.c.

01A14118

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651007/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77
L. 1.491